

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 aprile 2014

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. (14G00069)..... Pag. 1

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 febbraio 2014, n. 57.

Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (14G00068)..... Pag. 23

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia  
e delle finanze

DECRETO 26 febbraio 2014.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 15/2014). (14A02679)..... Pag. 28



DECRETO 26 febbraio 2014.

**Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto TRIGGER (Transforming Institutions Generating Gender Equality in Research) nell'ambito del VII Programma quadro, 2007-2013, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità). (Decreto n. 14/2014). (14A02680)** Pag. 30

DECRETO 26 febbraio 2014.

**Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 Dec. C(2012) 4334 del 28 giugno 2012, seconda annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 13/2014). (14A02681)** Pag. 31

DECRETO 26 febbraio 2014.

**Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 Dec. C(2013) 2261 del 25 aprile 2013, prima annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 12/2014). (14A02682)** Pag. 32

DECRETO 26 febbraio 2014.

**Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al Regolamento CE n. 1234/2007, per la campagna 2013-2014, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 11/2014). (14A02683)** Pag. 33

DECRETO 26 febbraio 2014.

**Integrazione del cofinanziamento nazionale dell'annualità 2013 relativa al programma di controllo dell'attività di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 10/2014). (14A02684)** Pag. 34

DECRETO 28 febbraio 2014.

**Riparto degli spazi finanziari attribuiti agli enti locali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in attuazione dei commi 546 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (14A02730)** Pag. 37

#### Ministero della salute

DECRETO 28 febbraio 2014.

**Indizione della «Giornata per la donazione degli organi» per l'anno 2014. (14A02695)** Pag. 75

DECRETO 18 marzo 2014.

**Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 955/2013 della Commissione del 4 ottobre 2013, che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 9. (14A02667)** Pag. 75

DECRETO 18 marzo 2014.

**Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1038/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva il tebuconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 e 10. (14A02676)** Pag. 76

#### Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 27 dicembre 2013.

**Approvazione dell'elenco degli interventi ammessi al finanziamento del Primo Programma «6000 Campanili». (14A02773)** Pag. 78

#### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 20 marzo 2014.

**Iscrizione di varietà ortive nel relativo Registro nazionale. (14A02697)** Pag. 81


DECRETO 21 marzo 2014.

**Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Studio Agronomico Associato Agriplan», ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. (14A02696)** Pag. 82

#### Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 27 marzo 2014.

**Modifiche al decreto 19 marzo 2014 recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento finalizzati alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. (14A02734)** Pag. 84



**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Comitato interministeriale  
per la programmazione economica**

DELIBERA 8 novembre 2013.

**Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Delibera n. 75/2013).** (14A02666) ..... *Pag.* 87


DELIBERA 17 dicembre 2013.

**Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna. Aree leader facenti parte del piano di area vasta: reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio. (Delibera n. 89/2013).** (14A02675) ..... *Pag.* 93

DELIBERA 17 dicembre 2013.

**Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea ferroviaria Bari Taranto: raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto; nuova approvazione del progetto definitivo ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità (CUP J71H92000030008).** (Delibera n. 90/2013). (14A02735) ..... *Pag.* 97**Università di Teramo**

DECRETO RETTORALE 19 marzo 2014.

**Modificazioni allo Statuto.** (14A02674) ..... *Pag.* 102**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Autorità di bacino del fiume Tevere**Adozione degli aggiornamenti al testo delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'assetto idrogeologico P.A.I. (14A02677) ..... *Pag.* 103Adozione delle modifiche al Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'assetto idrogeologico P.A.I. (14A02678) ..... *Pag.* 103**Ministero della salute**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lib-box». (14A02706) ..... *Pag.* 104Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lib-box». (14A02707) ..... *Pag.* 104Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enroxal Max». (14A02708) ..... *Pag.* 105Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Libromide». (14A02709) ..... *Pag.* 105**Ministero del lavoro  
e delle politiche sociali**Terzo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei «soggetti formatori» e delle «aziende autorizzate» ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. (14A02774) ..... *Pag.* 105**Ministero dello sviluppo economico**Deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della società Oncohospital in amministrazione straordinaria, in Bari. (14A02736) ..... *Pag.* 105Comunicato relativo ai finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. (14A02737) ... *Pag.* 105**Presidenza del Consiglio dei ministri**Avviso relativo alla nomina del prefetto dott. Vittorio Piscitelli a Commissario straordinario di Governo. (14A02733) ..... *Pag.* 106**RETTIFICHE****ERRATA-CORRIGE**Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2014, recante: «Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e difesa della Gestione commissariale straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 21 marzo 2014). (14A02753) ... *Pag.* 106

Comunicato relativo al decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante: «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 73 del 28 marzo 2014). (14A02903)..... Pag. 106

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34

### Agenzia italiana del farmaco

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levotiroxina Norpharm».** (14A02520)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flutiformo».** (14A02521)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezemantis».** (14A02522)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Eurogenerici».** (14A02523)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Memantina Macleods».** (14A02524)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Limeciclina Nrim»** (14A02525)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Torrent»** (14A02526)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Salvat»** (14A02527)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fexofenadina Sanofi-Aventis»** (14A02528)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leponex»** (14A02529)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Ipca».** (14A02530)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Tecnigen».** (14A02531)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciqorin».** (14A02532)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbidopa e Levodopa Accord».** (14A02533)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio Carbonato e Vitamina D3 Calcimed».** (14A02534)

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unipril».** (14A02535)

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Alter».** (14A02536)

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Typhim VI».** (14A02537)

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uniprildiur»** (14A02538)

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftriaxone Eld»** (14A02539)

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftriaxone Eld Pharma»** (14A02540)

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Ferro Saccarato FME», con conseguente modifica stampati.** (14A02541)

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Siegfried».** (14A02542)

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xyloplyina con Adrenalina».** (14A02543)

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cinetic»** (14A02544)

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiroide Vi-ster».** (14A02545)

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tivister»** (14A02546)

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cineteo»** (14A02547)

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»** (14A02548)

**Importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura»** (14A02549)



**Importazione parallela del medicinale per uso umano**  
«Yasmin» (14A02550)

**Importazione parallela del medicinale per uso umano**  
«Nimotop» (14A02551)

**Importazione parallela del medicinale per uso umano**  
«Pantorc» (14A02552)


**Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano**  
«Paroxetina Hexal» (14A02553)


**Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano**  
«Metronidazolo Baxter 0,5%» (14A02554)

**Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano**  
«Risedronato Mylan» (14A02555)

**Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano**  
«Ciprofloxacina Doc Generici» (14A02556)

**Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano**  
«Tacrolimus Mylan Generics» (14A02557)







## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 aprile 2014, n. 56.

### **Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o

in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.


9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, stru-



mentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.

14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.

15. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto.

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del

patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:


a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'artico-





lo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a *referendum* tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

2) il numero 12) è sostituito dal seguente:

«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;

b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (*Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale*). — 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito.

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;

c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;

e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;

f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;

g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;

h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;

i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.



34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;


e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.



48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana.

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assem-

blea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.


62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.





67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61.

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta:

a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.


80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede quindi all'elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a 65. Per le prime elezioni di cui al precedente periodo sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.



85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.





93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regio-

nale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.


98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziari e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.



103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo *status* degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

«5-*ter*. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-*ter* dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambienti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-*bis* è sostituito dal seguente:

«28-*bis*. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-*bis* e 3-*ter*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.



113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente:

«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

*a*) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

*b*) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

*c*) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

*a*) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;





b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazio-

ne della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.


136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.



141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato.

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predisporre, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 2014

#### NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

LANZETTA, *Ministro per gli affari regionali*

BOSCHI, *Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

ALLEGATO A

(articolo 1, comma 34)

*Criteria e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province*

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;





*c)* qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

*d)* qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera *b)*, eventualmente rideterminato ai sensi della lettera *c)*, sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera *c)*; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera *c)*;

*e)* si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera *c)*, ovvero *d)*, per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.

#### LAVORI PREPARATORI

##### Camera dei deputati (atto n. 1542):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA), dal Ministro dell'interno (ALFANO), dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (DELRIO) e dal Ministro delle riforme costituzionali (QUAGLIARELLO) il 20 agosto 2013.

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 5 settembre 2013 con pareri delle commissioni II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 9, 15, 16, 22, 24, 29 e 30 ottobre 2013; il 7, 19, 20, 21, 26, 27 e 28 novembre 2013; il 21 dicembre 2013.

Esaminato in aula il 25 settembre 2013; il 2, 9, 10, e 11 dicembre 2013 e approvato il 21 dicembre 2013.

##### Senato della Repubblica (atto n. 1212):

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 3 gennaio 2014 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, l'8, 14, 16, 22 e 23 gennaio 2014; l'11 febbraio 2014; il 4, 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 25 marzo 2014; il 1º aprile 2014.

Esaminato in aula il 20 e 25 marzo 2014 e approvato, con modificazioni, il 26 marzo 2014.

##### Camera dei deputati (atto n. 1542-B):

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 27 marzo 2014 con pareri delle commissioni V, VI, VII, VIII, XI e questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 1º aprile 2014.

Esaminato in aula il 2 aprile 2014 e approvato il 3 aprile 2014.

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Note all'art. 1:

###### Comma 5

— Si riporta il testo degli articoli 114 e 117 della Costituzione:

«Art. 114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.»

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

*a)* politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

*b)* immigrazione;

*c)* rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

*d)* difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

*e)* moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

*f)* organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

*g)* ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

*h)* ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

*i)* cittadinanza, stato civile e anagrafi;

*l)* giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

*m)* determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

*n)* norme generali sull'istruzione;

*o)* previdenza sociale;


*p)* legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

*q)* dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

*r)* pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

*s)* tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione



dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.»

#### Comma 6

— Si riporta il testo dell'art. 133 della Costituzione:

«Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.»

#### Comma 14

— Si riporta il testo del comma 325 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014):

«Omissis.

325. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014.

«Omissis.»

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:

«Omissis.

2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

«Omissis.

#### Comma 17

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3):

«Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo) - 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120,

secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.»

#### Comma 22

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Omissis.

«4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

«Omissis.»

#### Comma 23


— Si riporta il testo degli articoli 60, comma 1, e 63, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificati dalla presente legge:

«Art. 60 - (Ineleggibilità) - 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, *consigliere metropolitano*, provinciale e circoscrizionale:

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3)



4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliere con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliere con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

*Omissis.»*

«Art. 63 - (Incompatibilità) - 1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, *consigliere metropolitano*, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; (122)

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

*Omissis.»*

Comma 28

— La legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. 11 dicembre 2012, n. 288.

Comma 45

— Si riporta il testo dell'art.118 della Costituzione:

«Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.»

Comma 50

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3):

«Art. 4. (Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali) - I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.


2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolate.

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.»





## Comma 72

— La legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11-12-2012, n.288.

— Per il testo del comma 2 dell'art. 163 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si veda la nota al comma 14.

## Comma 90

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città' ed autonomie locali):

«Art. 8 – (Conferenza Stato - città' ed autonomie locali e Conferenza unificata). La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

## Comma 92

— Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione:

«Art. 119 - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.»

## Comma 97

— La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6-5-2009, n. 103.

## Comma 98

— Si riporta il testo dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Art. 141 – (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali) - 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.


3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.



8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.».

— Si riporta il testo del comma 1-bis, dell'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274):

«Omissis.

1-bis. Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.».

Omissis.».

— Il Decreto 10 aprile 2013, n. 60 (Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31-5-2013, n. 126.

— Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4-1-2013, n. 3.

Comma 102

— Il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18-9-2010, n. 219.

— Il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18-5-2012, n. 115.

— Il decreto legislativo 26 aprile 2013, n. 51 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15-5-2013, n. 112.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 24 della citata legge 5 maggio 2009, n. 42 :

«2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali...».

Comma 104

— Il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), abrogati dalla presente legge, è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

— Il testo dei commi da 1 a 13, dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), abrogati dalla presente legge, è pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

Comma 105

— Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge:

«Art. 32 – (Unioni di comuni) - 1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. *Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurandola rappresentanza di ogni comune.*

4. *L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogate con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.*


5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5-ter. *Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per la funzione di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.*

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.





8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.».

— Si riporta il testo del comma 557 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):

«557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.».

— Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981 n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna):

« Art. 8. (Segretari delle comunità montane). Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, i segretari delle comunità montane che siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.

Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40, 41, 42 e la relativa tabella D della L. 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni».

#### Comma 107

— Si riporta il testo dei commi 28-bis e 31 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.»

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite.

#### Comma 111

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 recante (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale):

«Art. 2 - (Funzioni del sindaco). Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.».

#### Comma 112

— Si riporta il testo dei commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art.15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

«3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.

3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti.».

#### Comma 113

— Si riporta il testo dell'art. 57 del codice di procedura penale:

«Art. 57 - (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 7 marzo 1986, n. 65:

«Art. 5 - (Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza)1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;

b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;


b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.».



## Comma 116

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Art.16 – (Municipi) - 1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. — Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.».

## Comma 117

— Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge:

«Art.15 – (Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni). A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. *I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.*

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.».

## Comma 121

— Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 14 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:

«28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.».

## Comma 123

— Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1999, n. 95.

## Comma 125

— Si riporta il testo dell'art. 151 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

«Art.151 – (Principi in materia di contabilità) - 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.».

— Si riporta il testo dell'art. 163 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

«Art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria). 1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato. ».

## Comma 126

— Si riporta il testo dell'art. 37 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

«Art. 37 – (Composizione dei consigli) - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;


f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 12 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;



b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

d) da 24 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.»

#### Comma 130

— Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si veda la nota al comma 117.

— Per il testo dell'articolo 133 della Costituzione si veda la nota al comma 6.

#### Comma 134

— Si riporta il testo del comma 9, dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):

«9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, è destinato alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale - e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite dell'ANCI, presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»

#### Comma 135

— Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari):

«17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri ed il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;

c). (abrogata).

d). (abrogata). ».

#### Comma 136

— Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

#### Comma 138

— Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

«Art. 51. - (Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati) .1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.»

#### Comma 139

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 13 del citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 recante (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari):

«3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.»


#### Comma 140

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedurali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:





a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,



previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.

9. I Ministri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.»

#### Comma 142

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni (Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali):

«Art. 1. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.»

#### Comma 143

— Si riporta il testo del comma 115 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.

#### Comma 145

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2001, n. 248.

#### Comma 149

— Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:

«Art. 9. - 1.

1-bis.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per la Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» e dopo le parole: «Presidente della Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: «le funzioni previste» sono inserite le seguenti: «dalla legge e» e le parole: «o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza» sono soppresse.

7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

14G00069



## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 2014, n. 57.

**Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.**

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";

Visto, in particolare, l'articolo 5-ter che, al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visto che, ai sensi del citato articolo 5-ter, del rating così attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e che gli istituti di credito che omettono di tener conto di tale rating sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta;

Visto il regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 14 novembre 2012, n. 24075, di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante le modalità per l'elaborazione e l'attribuzione del rating di legalità;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di cui al citato articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota n. 1323 del 28 gennaio 2014 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi, in data 23 maggio 2013;

A D O T T A N O  
il seguente regolamento:

### TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) "Autorità": l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) "concessione di finanziamento ad un'impresa": la concessione da parte di una pubblica amministrazione ad un'impresa di un beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

c) "banca": l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) "impresa": l'impresa (in forma individuale o collettiva):

(i) avente sede operativa nel territorio nazionale;

(ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating;

(iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni;

e) "pubbliche amministrazioni": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) "rating di legalità delle imprese": il rating di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

g) "regolamento dell'Autorità": il regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075;

Art. 2.

#### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità delle imprese con delibera dell'Autorità.

2. Le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 3.





3. Le banche, in sede di accesso al credito bancario, tengono conto del *rating* di legalità delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 4 e seguenti.

## TITOLO II

### MODALITÀ DI CONSIDERAZIONE DEL RATING DI LEGALITÀ DELLE IMPRESE

#### Capo I

MODALITÀ DI CONSIDERAZIONE DEL RATING DI LEGALITÀ DELLE IMPRESE IN SEDE DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

#### Art. 3.

*Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni*

1. Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, tengono conto del *rating* di legalità ad esse attribuito, secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Ai fini del presente articolo, l'impresa che ha conseguito il *rating* di legalità ai sensi del regolamento dell'Autorità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del citato regolamento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo per l'impresa di dichiarare, all'atto della domanda, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 all'amministrazione pubblica alla quale la stessa chiede il finanziamento, di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare all'amministrazione medesima l'eventuale revoca o sospensione del *rating* che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell'erogazione del contributo. Le amministrazioni concedenti i finanziamenti sono tenute ad effettuare, prima dell'erogazione del contributo, un controllo sull'elenco, di cui al predetto articolo 8, pubblicato sul sito dell'Autorità, circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché i bandi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del *rating* di legalità:

- a) preferenza in graduatoria;
- b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

4. Il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti in considerazione della natura, dell'entità e della finalità del finanziamento, nonché dei destinatari e della procedura prevista per l'erogazione e possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del *rating*.

5. Le amministrazioni concedenti provvedono a dare applicazione alle disposizioni del presente decreto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

#### Capo II

MODALITÀ DI CONSIDERAZIONE DEL RATING DI LEGALITÀ DELLE IMPRESE IN SEDE DI ACCESSO AL CREDITO BANCARIO

#### Art. 4.

*Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese*

1. Le banche tengono conto della presenza del *rating* di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.

2. Le banche definiscono e formalizzano procedure interne per disciplinare l'utilizzo del *rating* di legalità e i suoi riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie.

3. Le banche considerano il *rating* di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio.


4. Ai fini del presente articolo, l'impresa che chiede il finanziamento dichiara di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità e si impegna a comunicare alla banca l'eventuale revoca o sospensione del *rating* intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.

#### Art. 5.

*Modalità di considerazione delle modifiche al rating di legalità*

1. Le banche, nei casi in cui abbiano tenuto conto del *rating* di legalità nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione del credito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, verificano, in sede di monitoraggio del credito, la persistenza del *rating* di legalità e del punteggio di *rating* attribuito all'impresa ai fini dell'eventuale revisione delle suddette condizioni economiche.

2. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza da parte delle banche delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 4.



## Art. 6.

*Omessa considerazione del rating attribuito*

1. Le banche trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile, una dettagliata relazione sui casi in cui il *rating* di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto previsto all'articolo 4, illustrandone le ragioni sottostanti. Della suddetta relazione ciascuna banca fornisce adeguata pubblicità attraverso il proprio sito internet.

2. In base alle informazioni ricevute dalle banche ai sensi del precedente comma, la Banca d'Italia pubblica annualmente, a fini statistici, dati aggregati relativi ai casi di omessa considerazione del *rating* di legalità.

## Capo III

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 7.

*Entrata in vigore e pubblicazione*

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 febbraio 2014

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
SACCOMANNI

*Il Ministro  
dello sviluppo economico*  
ZANONATO

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2014  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle  
finanze, registrazione Economia e finanze, n. 928

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) è pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 5-ter del citato decreto-legge n. 1 del 2012:

«Art. 5-ter (*Rating di legalità delle imprese*). — 1. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un *rating* di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del *rating*, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del *rating* attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del *rating* attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.»

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1998, n. 99.

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;


d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.



4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato):

«Art. 10 (Autorità garante della concorrenza e del mercato). — 1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 7-ter. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti del-

le entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7-bis.

7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.»

— Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998:

«Art. 7 (Procedure di erogazione). — 1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.

2-9... (Omissis)».

— Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

«Art. 1 (Definizioni). — 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;

b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;

c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;

e) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;

g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunità Europea;


g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività;

g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;

h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro della Comunità Europea;

h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;





2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

l) "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari;

m) "Ministero dell'economia e delle finanze" indica il Ministero dell'economia e delle finanze.

2 - 3-ter... (Omissis)...

— Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998)). — 1.....(Omissis).

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3.....(Omissis)...

Per il riferimento al testo dell'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

— Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A):

«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato».

— Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998:

«Art. 4 (Procedura automatica). — 1.....(Omissis).....

2. Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.

3-6....(Omissis)».

— Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998:

«Art. 5 (Procedura valutativa). — 1.....(Omissis).....

2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati paritariamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3-5....(Omissis).....».


— Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998:

«Art. 6 (Procedura negoziale). — 1.....(Omissis).

2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

3-5....(Omissis)».

14G00068



## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 febbraio 2014.

**Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 15/2014).**

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33, che prevede la revisione dei programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento nonché il Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la decisione C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007 che adotta il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FESR per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo Convergenza in Italia, come modificata da ultimo con decisione C(2013) 2871 del 27 maggio 2013;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di Azione Coesione, nonché l'informativa al Cipe 18 febbraio 2013 (III fase PAC) e dell'8 novembre 2013 (IV fase PAC);

Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 8724 del 17 dicembre 2013 con la quale, a modifica della precedente decisione C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007, viene rideterminata in complessivi euro 499.706.676,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013, a seguito di ulteriore adesione al citato Piano di Azione Coesione;

Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del POR Calabria stabilita con la predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata in euro 174.970.665,00 la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con proprio decreto n. 39/2013;

Considerato che ai fini della suddetta rideterminazione occorre tenere conto del prefinanziamento del 7,5 per cento disposto in favore del POR Calabria con propri decreti n. 4/2008, n. 7/2008 e n. 28/2009 ammontante ad euro 88.078.801,00;

Considerato che detto prefinanziamento assorbe completamente l'annualità 2013 (euro 26.504.961,00), l'annualità 2012 (euro 25.985.256,00), l'annualità 2011 (euro 25.475.741,00) e in parte (per euro 10.112.844,00) l'annualità 2010 del programma;



Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 21 febbraio 2014:

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FESR dell'obiettivo Convergenza 2007-2013, stabilita con decisione della Commissione europea C(2013) 8724 del 17 dicembre 2013, la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 relativa alle annualità dal 2007 al 2013 viene rideterminata in complessivi euro 86.891.864,00 al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento come precisato nelle premesse.

2. La predetta assegnazione di euro 86.891.864,00 annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di Rotazione disposte in favore del POR Calabria, per le annualità dal 2007 al 2013 con il decreto direttoriale citato nelle premesse.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POR Calabria FESR, per il periodo 2007-2013, è pari, pertanto, complessivamente ad euro 174.970.665,00, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

4. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della Regione Calabria provvede il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle domande di pagamento, inviate dalla stessa Regione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. La medesima Regione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

6. La Regione Calabria alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del citato POR FESR 2007-2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2014

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2014  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle  
finanze, registrazione Economia e finanze, n. 862*

ALLEGATO

### **Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del POR Calabria FESR 2007-2013**

Annualità	(Importi in euro)	
	L. 183/1987	
2007	23.535.646,00	
2008	24.006.359,00	
2009	24.486.487,00	
2010	14.863.372,00	
2011	0,00	
2012	0,00	
2013	0,00	
<b>Totale</b>	<b>86.891.864,00</b>	
Prefinanziamento	88.078.801,00	
<b>Totale complessivo</b>	<b>174.970.665,00</b>	





DECRETO 26 febbraio 2014.

**Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto TRIGGER (Transforming Institutions Generating Gender Equality in Research) nell'ambito del VII Programma quadro, 2007-2013, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità).** (Decreto n. 14/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di Rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141, del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89, del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore dei programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione n. 1982/2006/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il VII Programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, per il periodo 2007-2013, nell'ambito del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità ha promosso il progetto TRIGGER (Transforming Institutions Generating Gender Equality in Research) che coinvolge attori di alto livello impiegati

in Istituti di ricerca e Università, sia nazionali che europei e ha come obiettivo quello di attuare nuove politiche di cambiamento strutturale in ottica di genere per aumentare la partecipazione e l'avanzamento di carriera delle donne ricercatrici;

Visto il «Grant Agreement» n. 611034 stipulato il 16 dicembre 2013 tra la Commissione europea e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità che, a fronte di un costo complessivo ammissibile del progetto TRIGGER pari ad euro 3.284.547,00 prevede un contributo comunitario di euro 2.179.369,00;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, prot. n. 0012788 del 10 dicembre 2012 e, da ultimo, la nota prot. n. 16/TRIGGER-UAICCS del 12 febbraio 2013 con la quale, a fronte del suddetto contributo comunitario, viene richiesto il cofinanziamento nazionale del sopraccitato progetto per un importo di euro 700.461,00, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 febbraio 2014 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:


1. Il cofinanziamento nazionale per la realizzazione del progetto TRIGGER, promosso nell'ambito del VII Programma quadro 2007-2013 per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari ad euro 700.461,00.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento del prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota di prefinanziamento nazionale, sulla base di apposita richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Al termine dell'intervento, il Dipartimento di cui sopra trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.



6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2014

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2014

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 863

14A02680

DECRETO 26 febbraio 2014.

**Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 Dec. C(2012) 4334 del 28 giugno 2012, seconda annualità, ai sensi della legge n. 183/1987.** (Decreto n. 13/2014).

#### L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Vista la decisione della Commissione europea C(2012) 4334 del 28 giugno 2012, rettificata dalla nota della Commissione europea Ares (2012) 913632 del 27 luglio 2012, con la quale vengono approvati i programmi triennali di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0003682 del 17 gennaio 2014, che quantifica in 416.656,00 euro il totale delle spese previste, per la seconda annualità, relative al programma di promozione presentato dall'Organizzazione italiana ASC, di cui 215.142,00 euro a carico del bilancio comunitario e 201.514,00 euro a carico dello Stato Membro;

Vista la medesima nota n. 0003682 del 17 gennaio 2014, che, a fronte di un contributo nazionale di 201.514,00 euro, quantifica il fabbisogno statale in 83.331,00 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati per l'Italia, restando la differenza a carico dell'Organismo proponente;


Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, si è già provveduto all'assegnazione della prima annualità con proprio decreto n. 4/2013;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 21 febbraio 2014;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del programma concernente azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, presentato dall'Organizzazione italiana ASC, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 3/2008, nonché della Decisione C(2012) 4334 del 28 giugno 2012, è autorizzato per la seconda annualità, un cofinanziamento statale di 83.331,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.



2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata da AGEA – Organismo pagatore – secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano l'erogazione di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2014

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2014  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle  
finanze, registrazione Economia e finanze, n. 864

14A02681

DECRETO 26 febbraio 2014.

**Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 Dec. C(2013) 2261 del 25 aprile 2013, prima annualità, ai sensi della legge n. 183/1987.** (Decreto n. 12/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI  
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;


Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 2261 del 25 aprile 2013, con la quale vengono approvati i programmi triennali di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0067375 del 24 dicembre 2013, che quantifica in 572.180,00 euro il totale delle spese previste, per la prima annualità, relative ai programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane, di cui 286.090,00 euro a carico del bilancio comunitario ed euro 286.090,00 a carico dello Stato Membro;

Vista la medesima nota n. 0067375 del 24 dicembre 2013 che, a fronte di un contributo nazionale di 286.090,00 euro, quantifica il fabbisogno statale in 114.436,00 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati per l'Italia, restando la differenza, pari al 30 per cento, a carico dell'Organismo proponente;





Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 febbraio 2014;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 3/2008, nonché della Decisione C(2013) 2261 del 25 aprile 2013, è autorizzato per la prima annualità, un cofinanziamento statale di 114.436,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA - Organismo pagatore - secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano l'erogazione di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2014

L'Ispettore Generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2014

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione *Economia e finanze*, n. 865

14A02682

DECRETO 26 febbraio 2014.

**Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al Regolamento CE n. 1234/2007, per la campagna 2013-2014, ai sensi della legge n. 183/1987.** (Decreto n. 11/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI  
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE n. 1234/2007 del Consiglio dell'Unione europea, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), che nella sezione VI stabilisce le disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura;



Visto che il predetto regolamento abroga dall'1 gennaio 2008 il regolamento CE n. 797/2004 del Consiglio dell'Unione europea, mantenendo inalterate le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 5126 del 12 agosto 2013 di approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura presentato dall'Italia;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 2.839.003,00 euro per la campagna 2013-2014, a valere sul FEAGA, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 2.839.003,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5491 del 13 settembre 2013;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno di 2.839.003,00 euro alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 21 febbraio 2014;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, richiamato in premessa, è di 2.839.003,00 euro, per la campagna 2013-2014, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli Organismi pagatori regionali effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2014

*L'Ispettore Generale Capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2014*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 866*

14A02683

DECRETO 26 febbraio 2014.

**Integrazione del cofinanziamento nazionale dell'annualità 2013 relativa al programma di controllo dell'attività di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987.** (Decreto n. 10/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE  
EUROPEA


Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;



Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, nonché il regolamento CE n. 2371/02, relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che, nell'istituire un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, prevede, tra l'altro, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 391 dell'11 aprile 2007 recante modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca;

Vista la decisione della Commissione n. 2013/410/UE del 10 luglio 2013 che, nel quantificare per l'Italia in 2.160.000,00 euro l'importo delle spese ammissibili per l'anno 2013, nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, ha stabilito in 1.944.000,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota occorrente per la realizzazione delle suddette azioni è pari a 216.000,00 euro;

Considerato che, con proprio decreto direttoriale n. 55 del 2 dicembre 2013, sono state assegnate per l'attuazione del programma di controllo dell'attività di pesca - annualità 2013, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, risorse nazionali pubbliche per un importo pari a 216.000,00 euro;

Vista la decisione della Commissione n. 2013/762/UE del 9 dicembre 2013 che, nel quantificare per l'Italia in 422.000,00 euro l'ulteriore importo delle spese ammissibili per l'anno 2013 per l'applicazione di nuove tecnologie e reti informatiche, nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, stabilisce in 379.800,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario. A fronte di tale contributo UE, la corrispondente quota di parte nazionale occorrente per la realizzazione delle suddette azioni ammonta a 42.200,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7562 del 28 gennaio 2013 che quantifica complessivamente in 42.200,00 euro per l'anno 2013 l'ulteriore fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma di controllo dell'attività di pesca;

Considerata la necessità di ricorrere per tale ulteriore fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso la Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 febbraio 2014;

Decreta:

1. L'integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, per l'anno 2013, è pari a 42.200,00 euro, come specificato nella tabella A allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, della corrispondente quota nazionale erogata.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.


7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2014

*L'Ispettore Generale Capo:* DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2014

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 867






**TABELLA A**

**Legge n. 183/1987: Cofinanziamento nazionale del programma comunitario di controllo dell'attività di Pesca di cui al Regolamento CE n. 2847/93 - Integrazione anno 2013 (Decisione n. 2013/762/UE)**

(importi in euro)

<b>Interventi</b>	<b>Fondo di rotazione legge n. 183/1987 2013</b>
Nuove tecnologie e reti informatiche (allegato I della Decisione n. 2013/762/UE – Progetto IT/13/10)	42.200,00
<b>Fabbisogno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura</b>	<b>42.200,00</b>

14A02684



DECRETO 28 febbraio 2014.

**Riparto degli spazi finanziari attribuiti agli enti locali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in attuazione dei commi 546 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.**

#### IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 546 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che prevede l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali per debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni, nonché dei pagamenti di debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data;

Visto il comma 547 del citato art. 1 della legge n. 147 del 2013, che ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali prevede che i comuni, le province e le regioni comunicano, mediante il sistema web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al citato comma 546 del medesimo art. 1 e che, ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine;

Visto il comma 548 dell'art. 1 della predetta legge n. 147 del 2013 che dispone che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 547 sono individuati, prioritariamente per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno e, con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, per ciascuna regione, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno;

Considerato che, sulla base delle comunicazioni pervenute entro la predetta data del 14 febbraio 2014, la richiesta di spazi finanziari da parte degli enti locali, per far fronte ai pagamenti di debiti di parte capitale di cui all'art. 1, comma 546, della legge n. 147 del 2013, ammonta complessivamente a 735,3 milioni di euro, di cui 622,0 milioni di euro richiesti dai comuni e 113,3 milioni di euro dalle province;

Considerato che, entro il predetto termine del 14 febbraio, le regioni hanno fatto richiesta di spazi finanziari per i pagamenti di debiti di parte capitale di cui all'art. 1, comma 546, della legge n. 147 del 2013 per complessivi 2.244,8 milioni di euro;

Considerato che, sulla base del criterio di priorità individuato dal citato comma 548 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, gli spazi finanziari sono stati interamente attribuiti agli enti locali e che, pertanto, non residuano spazi finanziari da assegnare alle regioni per sostenere i pagamenti di cui al comma 546 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al richiamato comma 548 dell'art. 1 della predetta legge n. 147 del 2013, all'emanazione del decreto ministeriale per la ripartizione degli spazi finanziari di cui alle citate norme;


Decreta:

Art. 1.

1. Agli enti locali che hanno effettuato richiesta di spazi finanziari ai sensi del comma 547 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, sono attribuiti spazi finanziari per effettuare pagamenti nel corso dell'anno 2014 di debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni, nonché di debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data in misura pari al 67,99 per cento delle richieste effettuate. L'importo dei suddetti spazi finanziari attribuito, su base proporzionale, a ciascun ente locale è indicato nelle allegate tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto e trova evidenza nella sezione pagamenti del prospetto del monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno di cui al comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 28 febbraio 2014



*Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO***Tabella 1**

(dati espressi in migliaia di euro)

<b>PROVINCE</b>	<b>Spazi finanziari concessi per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147</b>
AREZZO	118
ASCOLI PICENO	204
ASTI	340
BARI	510
BARLETTA ANDRIA E TRANI	421
BERGAMO	4.375
BRESCIA	499
BRINDISI	1.528
CAGLIARI	1.715
CAMPOBASSO	1.025
CASERTA	376
CATANIA	25
CHIETI	3.050
COSENZA	3.325
CREMONA	395
FERMO	78
FIRENZE	510
FOGGIA	1.121
FROSINONE	1.870
GROSSETO	194
L'AQUILA	2.996
LECCE	871
LIVORNO	24
MACERATA	4
MANTOVA	74
MATERA	5
MESSINA	7.195
MILANO	6.233
NAPOLI	3.760
PAVIA	700
PERUGIA	65
PESARO	72
PESCARA	339
PISTOIA	1.093
RAVENNA	43
REGGIO CALABRIA	647
RIETI	2.693
ROMA	8.261
SALERNO	6.518
SASSARI	3.540
SIRACUSA	7.059
TERNI	18
TORINO	599
TRAPANI	78





TRIESTE	46
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	758
VERCELLI	51
VIBO VALENTIA	1.566
VITERBO	67





Tabella 2

(dati espressi in migliaia di euro)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti	Spazi finanziari concessi per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
ABBADIA SAN SALVATORE	4
ACCETTURA	60
ACERENZA	9
ACERNO	237
ACI BONACCORSI	9
ACI SANT'ANTONIO	243
ACIREALE	291
ACQUAFORMOSA	65
ACQUAFREDDA	9
ACQUAPPESA	473
ACQUAVIVA PLATANI	28
ACRI	853
ACUTO	14
ADRANO	816
ADRO	10
AFFILE	6
AFRAGOLA	8.949
AGEROLA	113
AGIRA	40
AGLIENTU	38
AGNONE	54
AGRATE BRIANZA	39
AGRIGENTO	196
AGROPOLI	102
AIDONE	136
AIELLO CALABRO	62
AIRASCA	8
AIRUNO	130
ALASSIO	368
ALATRI	20
ALBANO DI LUCANIA	118
ALBANO LAZIALE	61
ALBAVILLA	136
ALBISOLA SUPERIORE	9
ALBOSAGGIA	54
ALESSANDRIA	220
ALESSANDRIA DELLA ROCCA	259
ALFANO	6
ALFONSINE	12
ALIANO	5
ALIFE	680
ALIMINUSA	58
ALLERONA	31
ALLISTE	7




ALMENNO SAN BARTOLOMEO	12
ALTAVILLA IRPINA	268
ALTAVILLA SILENTINA	123
ALTOPASCIO	6
ALVIGNANO	451
ALZANO LOMBARDO	7
AMANTEA	500
AMASENO	37
AMATRICE	374
AMBIVERE	29
AMENDOLARA	116
AMOROSI	48
ANACAPRI	133
ANCARANO	12
ANCONA	67
ANDEZENO	56
ANDORA	2
ANGHIARI	34
ANGIARI	19
ANGUILLARA SABAZIA	57
ANGUILLARA VENETA	116
ANNONE DI BRIANZA	15
ANTRODOCO	95
ANZIO	290
APICE	31
APPIANO GENTILE	21
APRICA	16
APRICENA	94
APRIGLIANO	102
APRILIA	320
ARADEO	50
ARCORE	738
ARCUGNANO	188
ARDEA	475
ARDORE	68
ARENA	247
ARIANO IRPINO	1.256
ARICCIA	553
ARIENZO	817
ARITZO	31
ARNARA	9
ARONA	9
ARPAIA	126
ARPINO	340
ARQUATA SCRIVIA	3
ARRONE	82
ARTENA	223
ARZANO	765
ARZENE	72
ASCEA	4.157
ASSISI	41





ASSORO	21
ATELLA	20
ATINA	103
ATRI	31
ATRIPALDA	3
AUGUSTA	270
AVELLA	827
AVELLINO	5.780
AVEZZANO	40
AVOLA	8
BACOLI	24
BADESI	5
BADIA TEDALDA	52
BADOLATO	106
BAGHERIA	180
BAGNARA CALABRA	60
BAGNARA DI ROMAGNA	6
BAGNATICA	8
BAGNI DI LUCCA	447
BAGNO A RIPOLI	12
BAGNOLI DI SOPRA	27
BAGNOLI IRPINO	29
BAGNOLO DEL SALENTO	87
BAGNONE	52
BAIA E LATINA	63
BAISO	6
BALANGERO	46
BANZI	82
BARANO D'ISCHIA	413
BARANZATE	4
BARASSO	14
BARBERINO DI MUGELLO	29
BARBERINO VAL D'ELSA	20
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	301
BARDOLINO	22
BARI	2.137
BARICELLA	10
BARILE	36
BARLETTA	4.049
BARONISSI	56
BARZAGO	1
BASCAPE'	95
BASELICE	271
BASIGLIO	1.078
BATTIPAGLIA	280
BEDIZZOLE	33
BELCASTRO	132
BELGIOIOSO	8
BELLANTE	153
BELLARIA - IGEA MARINA	3
BELLEGRA	193



BELLONA	848
BELLUSCO	24
BELMONTE CALABRO	194
BELMONTE MEZZAGNO	114
BELVEDERE DI SPINELLO	22
BELVEDERE MARITTIMO	37
BENE VAGIENNA	60
BENEVENTO	11.994
BENNA	12
BERCETO	55
BERCHIDDA	39
BERGAMO	34
BERGANTINO	33
BERLINGO	56
BERNALDA	14
BERNEZZO	3
BERTINORO	69
BETTONA	60
BEVERINO	114
BIANZONE	26
BIASSONO	1
BIBBIANO	1
BIENTINA	743
BISCEGLIE	645
BISIGNANO	143
BISTAGNO	82
BITONTO	132
BIVONA	39
BIVONGI	30
BOIANO	245
BOLANO	5
BOLOGNANO	16
BOLOGNETTA	71
BOMPIETRO	230
BONEA	97
BONIFATI	10
BONITO	114
BORGARO TORINESE	169
BORGETTO	43
BORGHETTO DI BORBERA	101
BORGIA	243
BORGIO A MOZZANO	112
BORGIO SAN GIACOMO	58
BORGIO SAN MARTINO	7
BORGIO VALSUGANA	24
BORGIO VERCELLI	394
BORGORICCO	20
BOSCO CHIESANUOVA	13
BOSCONERO	5
BOTRICELLO	154
BOTRUGNO	20




BOVEGNO	14
BOVILLE ERNICA	39
BOZZOLO	374
BRA	14
BRACCIANO	441
BREBBIA	33
BREGANZE	2
BRENTINO BELLUNO	447
BRESSANVIDO	17
BRESSO	101
BRIENZA	10
BRINDISI	35
BRISIGHELLA	2
BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	1
BROLO	544
BRONTE	38
BRUNELLO	1
BRUSAPORTO	22
BRUSCIANO	167
BUCCHIANICO	4
BUCCIANO	73
BUCCINO	620
BUDONI	921
BUDRIO	616
BUGGIANO	144
BUGNARA	48
BUJA	2
BULGAROGROSSO	22
BURGIO	33
BUSACHI	7
BUSNAGO	127
BUSSERO	41
BUSSI SUL TIRINO	29
BUSTO ARSIZIO	1.448
CABRAS	3
CADEGLIANO-VICONAGO	122
CAGLIARI	59
CAIANELLO	6
CAIAZZO	247
CAIVANO	15
CALASETTA	11
CALATABIANO	59
CALDERARA DI RENO	20
CALIMERA	149
CALITRI	109
CALOLZIOCORTE	413
CALTANISSETTA	698
CALTRANO	5
CALVANICO	727
CALVATONE	15
CALVI	48






CALVI RISORTA	27
CALVISANO	20
CAMASTRA	161
CAMBIAGO	65
CAMERINO	25
CAMIGLIANO	235
CAMPAGNA	342
CAMPAGNANO DI ROMA	272
CAMPI BISENZIO	1.231
CAMPIGLIA MARITTIMA	115
CAMPLI	16
CAMPOBELLO DI MAZARA	476
CAMPOFIORITO	17
CAMPOLATTARO	39
CAMPOLI APPENNINO	138
CAMPOMARINO	148
CAMPOROTONDO ETNEO	2
CAMPOSPINOSO	97
CANALE MONTERANO	22
CANCELLO ED ARNONE	476
CANEPINA	204
CANEVA	56
CANNARA	26
CANNERO RIVIERA	54
CANNOLONGA	237
CANONICA D'ADDA	5
CANOSA DI PUGLIA	10
CANOSA SANNITA	12
CANOSSA	14
CANTALICE	41
CANTALUPO IN SABINA	95
CAPACCIO	188
CAPACI	18
CAPANNOLI	12
CAPANNORI	201
CAPISTRANO	24
CAPISTRELLO	80
CAPIZZI	79
CAPO DI PONTE	14
CAPO D'ORLANDO	680
CAPODIMONTE	114
CAPODRISE	31
CAPPELLE SUL TAVO	5
CAPRANICA	169
CAPRARICA DI LECCE	54
CAPRAROLA	12
CAPRI LEONE	154
CAPRIE	120
CAPRIGLIA IRPINA	34
CAPRINO BERGAMASCO	1
CAPRIVA DEL FRIULI	114



CAPUA	110
CARAFFA DI CATANZARO	52
CARASCO	5
CARAVAGGIO	139
CARAVATE	3
CARDANO AL CAMPO	182
CARDINALE	26
CARERI	238
CARESANA	33
CARIFE	333
CARIMATE	12
CARINARO	373
CARLENTINI	2.802
CARMAGNOLA	29
CARMIANO	403
CARNATE	46
CARONIA	5
CAROVIGNO	11
CAROVILLI	3
CARPENEDOLO	148
CARPIGNANO SALENTINO	127
CARPINETO ROMANO	175
CARPINO	12
CARRE'	1
CARSOLI	67
CASACANDITELLA	359
CASAL DI PRINCIPE	172
CASALBELTRAME	8
CASALBORE	127
CASALDUNI	1.648
CASALETTO SPARTANO	19
CASALNOCETO	18
CASALNUOVO DI NAPOLI	112
CASALNUOVO MONTEROTARO	53
CASALUCE	12
CASALVECCHIO DI PUGLIA	183
CASALVIERI	222
CASAMARCIANO	39
CASAMICCIOLA TERME	415
CASAPESENNA	68
CASARANO	11
CASARZA LIGURE	14
CASCIA	76
CASCINA	154
CASCINETTE D'IVREA	15
CASELETTE	5
CASERTA	103
CASINA	5
CASOLA VALSENIO	3
CASOLE D'ELSA	84
CASPOGGIO	1



CASSANO SPINOLA	76
CASSINA DE' PECCHI	330
CASSINA RIZZARDI	118
CASSINO	1.445
CASTANO PRIMO	10
CASTEGGIO	95
CASTEGNATO	68
CASTEL BARONIA	77
CASTEL CAMPAGNANO	131
CASTEL D'AZZANO	11
CASTEL DI SASSO	184
CASTEL GANDOLFO	39
CASTEL GIORGIO	10
CASTEL MADAMA	443
CASTEL MAGGIORE	22
CASTEL MORRONE	27
CASTEL SANT'ANGELO	16
CASTEL SANT'ELIA	20
CASTEL VETERE SUL CALORE	5
CASTELBALDO	2
CASTELBUONO	7
CASTELCIVITA	22
CASTELDACCIA	26
CASTELFORTE	223
CASTELFRANCI	320
CASTELFRANCO EMILIA	5
CASTELFRANCO VENETO	634
CASTELLABATE	298
CASTELLAFIUME	42
CASTELLALTO	6
CASTELLAMMARE DEL GOLFO	3
CASTELLAMONTE	48
CASTELLANZA	422
CASTELLARANO	80
CASTELLETTO MONFERRATO	16
CASTELLI	12
CASTELLI CALEPIO	2
CASTELLIRI	260
CASTELLO DEL MATESE	39
CASTELLO DI CISTERNA	65
CASTELLUCCIO INFERIORE	14
CASTELMASSA	5
CASTELMOLA	133
CASTELNUOVO CILENTO	7
CASTELNUOVO DI FARFA	11
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	73
CASTELNUOVO DON BOSCO	31
CASTELPOTO	18
CASTELRAIMONDO	10
CASTELVECCANA	22
CASTELVECCHIO SUBEQUO	27






CASTELVENERE	281
CASTELVETRO PIACENTINO	46
CASTIGLION FIORENTINO	233
CASTIGLIONE DEL GENOVESI	742
CASTIGLIONE DEL LAGO	148
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	14
CASTIGLIONE DI SICILIA	422
CASTIGLIONE OLONA	260
CASTIGLIONE TORINESE	1
CASTRO LE	27
CASTROLIBERO	477
CASTRONUOVO DI SICILIA	305
CASTRONUOVO SANT'ANDREA	26
CATANIA	3.866
CATANZARO	801
CATENANUOVA	532
CAULONIA	436
CAVA DE' TIRRENI	253
CAVAGLIO D'AGOGNA	3
CAVARIA CON PREMEZZO	60
CAVAZZO CARNICO	18
CAVE	173
CAVENAGO D'ADDA	330
CAVENAGO DI BRIANZA	25
CAVRIAGO	34
CAZZANO SANT'ANDREA	12
CEFALU'	2.033
CELENZA VALFOTORE	42
CELLENO	7
CELLERE	51
CELLINO SAN MARCO	1
CENTO	39
CENTOLA	1.363
CEPAGATTI	68
CEPPALONI	143
CEPRANO	556
CERASO	14
CERCEMAGGIORE	10
CERDA	20
CERES	84
CERIANA	14
CERIANO LAGHETTO	29
CERISANO	1
CERMIGNANO	2
CERNOBBIO	20
CERRETO SANNITA	66
CERRINA	10
CERRO AL VOLTURNO	38
CERRO VERONESE	7
CERVARO	62
CERVESINA	48



CERVINO	10
CERZETO	254
CESA	153
CESARO'	247
CESENA	189
CESENATICO	941
CHATILLON	9
CHIANNI	2
CHIARAVALLE	76
CHIARAVALLE CENTRALE	1.131
CHIAROMONTE	202
CHIAVARI	277
CHIAVENNA	23
CHIAVERANO	3
CHIES D'ALPAGO	36
CHIESA IN VALMALENCO	1
CHIETI	1.003
CHIEUTI	177
CHIEVE	1
CHIGNOLO D'ISOLA	10
CHIOGGIA	247
CHIUSA SCLAFANI	79
CIAMPINO	309
CICCIANO	102
CICERALE	15
CICILIANO	154
CIGOGNOLA	24
CILAVEGNA	2
CIMITILE	254
CINISI	52
CIRCELLO	8
CISTERNINO	146
CITTA' DI CASTELLO	21
CITTADUCALE	509
CITTANOVA	65
CITTIGLIO	12
CIVIDATE CAMUNO	3
CIVITA CASTELLANA	23
CIVITANOVA MARCHE	204
CIVITAQUANA	17
CIVITAVECCHIA	299
CIVITELLA SAN PAOLO	7
CLUSONE	1
COLLE SANNITA	17
COLLEGNO	15
COLLELONGO	37
COLLETORTO	182
COLLEVECCHIO	137
COLLI DEL TRONTO	33
COLLIANO	193
COLLOREDO DI MONTE ALBANO	1




COLOGNA VENETA	1
COLONNA	224
COLORNO	6
COLOSIMI	63
COMACCHIO	46
COMISO	102
COMO	52
CONCA DELLA CAMPANIA	26
CONCESIO	3.176
CONEGLIANO	102
CONFLENTI	20
CONTIGLIANO	11
CONTRADA	5
CONTURSI	549
CONVERSANO	426
CONZANO	5
CORBARA	33
CORCHIANO	97
CORCIANO	292
COREGLIA ANTELMINELLI	31
CORFINIO	109
CORI	124
CORIGLIANO CALABRO	2.558
CORLEONE	61
CORLETO PERTICARA	107
CORNEGLIANO LAUDENSE	28
CORTALE	268
CORTE PALASIO	10
CORTEMAGGIORE	3
CORTINA D'AMPEZZO	73
CORVINO SAN QUIRICO	7
COSENZA	1.884
COTRONEI	63
CREMENO	29
CREMONA	98
CRESPADORO	107
CRISPIANO	16
CRODO	7
CROGNALETO	23
CROSIA	196
CROTONE	2.720
CRUCOLI	267
CUGNOLI	10
CURA CARPIGNANO	46
CURTATONE	11
CURTI	290
CUSANO MILANINO	403
CUTROFIANO	191
DARFO BOARIO TERME	1.751
DASA'	9
DAVAGNA	56






DECIMOMANNU	218
DEIVA MARINA	43
DELIA	88
DESANA	12
DINAMI	79
DISO	75
DOGLIANI	145
DOMEGGE DI CADORE	4
DOMICELLA	54
DOMODOSSOLA	231
DORGALI	41
DRAGONI	40
DREZZO	1
DUGENTA	209
DURAZZANO	24
EBOLI	6.905
ENEGO	184
ENVIE	92
ESINE	71
ESPERIA	7
FABRIANO	7
FABRICA DI ROMA	81
FABRO	46
FAEDIS	4
FAGNANO CASTELLO	10
FAICCHIO	61
FALCONARA ALBANESE	121
FALERNA	34
FANO	252
FARA GERA D'ADDA	148
FARA IN SABINA	265
FARRA D'ALPAGO	1
FAVARA	95
FAVIGNANA	155
FERMO	44
FEROLETO ANTICO	17
FERRANDINA	22
FERRIERE	37
FIAMIGNANO	3
FIANO ROMANO	42
FICARAZZI	48
FICARRA	24
FICULLE	18
FIDENZA	273
FILADELFIA	41
FILAGO	112
FILANDARI	20
FILOGASO	70
FINO MORNASCO	58
FIORANO MODENESE	161
FIRENZE	846




FIRMO	204
FISCIANO	120
FIUGGI	612
FIUMARA	31
FIUMEDINISI	79
FIUMEFREDDO BRUZIO	24
FIUMICELLO	3
FLUMERI	438
FOGLIZZO	9
FOIANO DI VAL FORTORE	23
FOLIGNO	28
FOLLONICA	540
FONDACHELLI-FANTINA	267
FONDO	15
FONTANETTO PO	27
FORANO	105
FORCHIA	124
FORENZA	16
FORINO	80
FORLI'	5.967
FORMIGINE	69
FORNELLI	160
FORNOVO DI SAN GIOVANNI	10
FOSSALTA DI PORTOGRUARO	16
FOSSALTO	49
FRAGAGNANO	214
FRAGNETO L'ABATE	179
FRANCAVILLA DI SICILIA	10
FRANCAVILLA IN SINNI	13
FRANCICA	73
FRANCOFONTE	99
FRASSINELLE POLESINE	5
FRASSO TELESINO	7
FRATTAMAGGIORE	426
FRATTAMINORE	122
FRIGNANO	155
FROSINONE	555
FROSOLONE	63
FUBINE	10
FUMANE	8
FURCI	98
FURCI SICULO	61
FURNARI	19
FUSCALDO	133
FUTANI	21
GABIANO	40
GABICCE MARE	101
GAGLIANICO	24
GALATONE	81
GALLIATE	1
GALLINARO	35



GALLUCCIO	21
GAMBATESA	8
GARAGUSO	87
GARBAGNATE MILANESE	20
GAZZANIGA	5
GAZZO PADOVANO	14
GAZZOLA	20
GELA	11.591
GENAZZANO	374
GENGA	20
GENZANO DI ROMA	66
GERACE	9
GERACI SICULO	2
GERENZANO	14
GEROCARNE	29
GIACCIANO CON BARUCHELLA	4
GIARDINELLO	5
GIARDINI	15
GIARRATANA	14
GIARRE	626
GIAVERA DEL MONTELLO	83
GIFFONE	75
GIFFONI SEI CASALI	44
GIFFONI VALLE PIANA	44
GIMIGLIANO	101
GINOSA	33
GIOI	158
GIOIA DEI MARSI	95
GIOIA DEL COLLE	279
GIOIA SANNITICA	1.251
GIOIA TAURO	938
GIOIOSA IONICA	428
GIOIOSA MAREA	238
GIOVO	1
GIUGGIANELLO	3
GIUGLIANO IN CAMPANIA	1.123
GIULIANO DI ROMA	543
GIULIANOVA	482
GIUNGANO	109
GIUSSAGO	174
GIZZERIA	544
GODIASCO	37
GORGOGNONE	61
GORIZIA	20
GORNATE-OLONA	20
GOTTOLONGO	79
GOVONE	10
GRADO	54
GRADOLI	102
GRAFFIGNANO	85
GRAGNANO	33




GRAMMICHELE	564
GRANITI	1
GRAVINA DI CATANIA	663
GRAVINA IN PUGLIA	355
GRAZZANISE	488
GRECCIO	29
GRIGNASCO	46
GRISIGNANO DI ZOCCO	386
GRISOLIA	23
GROPELLO CAIROLI	1
GROPPARELLO	9
GROSOTTO	34
GROTTAMMARE	6
GROTTE	14
GROTTE DI CASTRO	9
GROTTERIA	16
GROTTOLE	7
GUALTIERI	12
GUARCINO	107
GUARDEA	8
GUARDIA LOMBARDI	80
GUARDIA PIEMONTESE	462
GUBBIO	20
GUIDIZZOLO	24
GUIDONIA MONTECELIO	1.997
GUSPINI	118
IDRO	3
IESOLO	927
IMPERIA	48
INDUNO OLONA	107
INTROBIO	14
INTRODACQUA	17
ISCA SULLO IONIO	39
ISCHIA	475
ISCHIA DI CASTRO	139
ISERNIA	505
ISOLA D'ASTI	18
ISOLA DEL LIRI	403
ISOLA DELLA SCALA	28
ISOLA DELLE FEMMINE	27
ISOLA DI CAPO RIZZUTO	544
ISORELLA	1
ITALA	55
JOPPOLO	145
LA MADDALENA	68
LACCO AMENO	727
LACEDONIA	23
LADISPOLI	1.438
LAGO	48
LAIGUEGLIA	1
LAMEZIA TERME	52






LAMPEDUSA E LINOSA	548
LANCIANO	8
LANUVIO	92
LAPIO	27
L'AQUILA	24
LARCIANO	45
LARDIRAGO	32
LARINO	18
LATERZA	20
LATRONICO	46
LATTARICO	127
LAURINO	20
LAVAGNA	7
LAVELLO	56
LECCE	1.799
LECCE NEI MARSII	33
LECCO	3
LEIVI	88
LENTATE SUL SEVESO	4
LENTINI	2.124
LEONESSA	346
LEONFORTE	314
LEQUILE	22
LERCARA FRIDDI	78
LERICI	22
LESIGNANO DE' BAGNI	11
LETTERE	12
LETTOMANOPPELLO	12
LIBERI	18
LIBRIZZI	202
LICCIANA NARDI	65
LIERNA	3
LIMBADI	3
LIMONE PIEMONTE	27
LIMONE SUL GARDA	114
LINGUAGLOSSA	17
LIPARI	80
LISSONE	600
LOCRI	606
LODE'	135
LONGOBARDI	197
LONGOBUCCO	37
LONGONE AL SEGRINO	2
LONIGO	10
LORANZE'	23
LORETO	2
LORETO APRUTINO	37
LUCCA	335
LUCCA SICULA	1
LUCERA	1.633
LUCO DEI MARSII	146




LUCOLI	29
LUOGOSANO	530
LURAGO D'ERBA	4
LUSCIANO	46
LUSTRA	18
LUZZARA	57
LUZZI	10
MACERATA	157
MACERATA CAMPANIA	29
MACOMER	694
MADDALONI	29
MAENZA	12
MAFALDA	2
MAGGIORA	3
MAGLIANO ALPI	142
MAGLIANO DE' MARSI	69
MAGLIANO SABINA	424
MAIERA'	6
MAJANO	11
MALEO	34
MALESCO	92
MAMOIADA	309
MANDURIA	90
MANFREDONIA	666
MANIACE	45
MANOPPELLO	87
MARANO DI NAPOLI	51
MARANO MARCHESATO	1.738
MARANO PRINCIPATO	121
MARANO TICINO	3
MARANO VICENTINO	16
MARCALLO CON CASONE	63
MARCELLINARA	79
MARCIANO DELLA CHIANA	37
MARCON	1.243
MARENTINO	41
MARGHERITA DI SAVOIA	1.452
MARINA DI GIOIOSA IONICA	43
MARRUBIU	69
MARSALA	43
MARTANO	31
MARTIGNANA DI PO	6
MARTIGNANO	8
MARUGGIO	12
MARZANO	12
MARZANO APPIO	36
MARZI	19
MASERA' DI PADOVA	75
MASSA	602
MASSA DI SOMMA	14
MASSA LUBRENSE	61



MASSA MARTANA	4
MASSAROSA	2.895
MATERA	308
MATINO	144
MATTINATA	742
MAZARA DEL VALLO	234
MAZZARINO	48
MEDE	8
MEDUNO	7
MEGLIADINO SAN FIDENZIO	52
MELARA	23
MELAZZO	37
MELDOLA	17
MELE	8
MELEGNANO	194
MELILLI	442
MELISSANO	150
MELITO DI NAPOLI	503
MELZO	47
MENDICINO	35
MENFI	739
MERCATINO CONCA	5
MERCATO SAN SEVERINO	2.953
MERCATO SARACENO	8
MERCOGLIANO	593
MERETO DI TOMBA	7
MERGO	39
MERONE	1
MESSINA	1.914
META	11
MEZZANA BIGLI	6
MEZZANE DI SOTTO	4
MIGGIANO	52
MIGLIANICO	46
MIGNANO MONTE LUNGO	96
MILANO	2.759
MILETO	2
MILZANO	10
MINERBIO	14
MINERVINO DI LECCE	29
MINERVINO MURGE	68
MINORI	48
MIRABELLA IMBACCARI	298
MIRADOLO TERME	180
MIRANDA	158
MISTERBIANCO	33
MISTRETTA	7
MODENA	689
MOIANO	18
MOIO DELLA CIVITELLA	80
MOLA DI BARI	24



MOLARE	34
MOLAZZANA	7
MOLINARA	41
MOMBELLO MONFERRATO	41
MONCALIERI	1
MONCRIVELLO	5
MONDAVIO	32
MONSELICE	42
MONSUMMANO TERME	88
MONTAGANO	192
MONTAGNANA	90
MONTALBANO ELICONA	246
MONTALE	7
MONTALTO DI CASTRO	214
MONTALTO UFFUGO	374
MONTANO ANTILIA	1
MONTAPPONE	17
MONTE ARGENTARIO	88
MONTE PORZIO	14
MONTE PORZIO CATONE	326
MONTE ROMANO	7
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	264
MONTE SAN GIUSTO	9
MONTE SAN VITO	10
MONTE SANT'ANGELO	35
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	67
MONTEBELLO IONICO	27
MONTECALVO IRPINO	112
MONTECHIARO D'ASTI	77
MONTECHIARUGOLO	74
MONTECILFONE	33
MONTECOPIOLO	227
MONTECORICE	112
MONTECOSARO	34
MONTEFALCIONE	7
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	30
MONTEFALCONE NEL SANNIO	96
MONTEFIASCONE	296
MONTEFIORINO	31
MONTEFORTE IRPINO	987
MONTEFUSCO	24
MONTEGALDA	3
MONTEGIORDANO	587
MONTEGIORGIO	12
MONTEGROTTO TERME	6
MONTELANICO	68
MONTELEONE D'ORVIETO	30
MONTELEONE SABINO	35
MONTELEPRE	44
MONTELIBRETTI	7
MONTELLA	7







MONTEMARANO	7
MONTEMILONE	29
MONTENERO DI BISACCIA	108
MONTERCHI	17
MONTEREALE	37
MONTERENZIO	126
MONTERODUNI	615
MONTERONI DI LECCE	27
MONTEROSI	24
MONTEROSSO AL MARE	272
MONTEROSSO CALABRO	542
MONTEROTONDO	1
MONTERUBBIANO	1
MONTESARCHIO	435
MONTESILVANO	53
MONTEU ROERO	7
MONTEVIALE	1
MONTICELLO BRIANZA	12
MONTICELLO D'ALBA	10
MONTIGLIO MONFERRATO	89
MONTIGNOSO	331
MONTOGGIO	52
MONTOPOLI DI SABINA	188
MONTORIO AL VOMANO	3
MONTORIO ROMANO	89
MONZA	39
MORANO CALABRO	12
MORBEGNO	5
MORCIANO DI ROMAGNA	1.372
MORCONE	29
MORENGO	25
MORFASSO	5
MORGEX	12
MORLUPO	29
MORMANNO	4
MORNAGO	18
MOROLO	78
MORRA DE SANCTIS	224
MORRO D'ORO	4
MORTEGLIANO	50
MOSCHIANO	14
MOSCIANO SANT'ANGELO	129
MUGGIO'	1
MUGNANO DI NAPOLI	766
MUSILE DI PIAVE	140
NAPOLI	18.973
NARDO'	589
NAZZANO	105
NE	10
NERETO	48
NETTUNO	281




NEVIANO	143
NICHELINO	11
NICOSIA	3
NISCEMI	126
NOCERA UMBRA	4
NOCETO	135
NOCIGLIA	22
NOLA	1.360
NORMA	52
NOTARESCO	26
NOVARA DI SICILIA	90
NOVATE MILANESE	103
NOVELLARA	78
NOVENTA DI PIAVE	208
NOVI VELIA	165
NOVIGLIO	3
NOVOLI	191
NUORO	380
NUSCO	253
NUXIS	17
OCCHIOBELLO	12
OCCIMIANO	215
OFFIDA	272
OGLIASTRO CILENTO	102
OLIENA	228
OLIVETO LARIO	29
OLMEDO	76
OLTRE IL COLLE	8
ONANO	428
OPPEANO	263
ORICOLA	102
ORIGGIO	20
ORIO LITTA	10
ORIOLO	41
ORIOLO ROMANO	79
ORISTANO	6
ORNAGO	12
ORNAVASSO	9
ORRIA	33
ORSARA DI PUGLIA	176
ORTA DI ATELLA	519
ORTELLE	1
ORTONOVO	34
OSIO SOPRA	182
OSIO SOTTO	21
OSOPPO	193
OSPEDALETTO D'ALPINOLO	1
OSSONA	76
OSTRA VETERE	39
OSTUNI	75
OTTAVIANO	621



OVINDOLI	42
PACE DEL MELA	27
PACHINO	362
PADERNO DUGNANO	915
PADOVA	126
PADULA	10
PADULI	186
PAESANA	7
PAGANI	109
PAGLIETA	22
PAGNACCO	3
PAGO VEIANO	581
PALAGANO	7
PALAGONIA	272
PALAZZO ADRIANO	31
PALAZZO SAN GERVASIO	829
PALAZZOLO ACREIDE	102
PALAZZOLO VERCELLESE	3
PALERMO	1.605
PALIANO	33
PALO DEL COLLE	73
PALOMBARO	160
PALU'	3
PALUDI	13
PANDINO	47
PANICALE	158
PANTELLERIA	37
PANTIGLIATE	8
PAPOZZE	578
PARENTI	7
PARGHELIA	59
PARMA	1.174
PARTINICO	680
PASIANO DI PORDENONE	102
PASTURO	17
PATERNO' CT	330
PATERNOPOLI	436
PATTADA	43
PAULARO	127
PAULLO	418
PAUPISI	85
PAVIA	147
PAVONE DEL MELLA	3
PELAGO	104
PELLEZZANO	764
PENNA SAN GIOVANNI	33
PENNABILLI	37
PENNE	108
PENTONE	29
PERDIFUMO	312
PERO	27




PESARO	116
PESCASSEROLI	221
PESCO SANNITA	51
PESCOSOLIDO	127
PETACCIATO	150
PETRIOLO	17
PETTINEO	11
PETTORANO SUL GIZIO	39
PEZZANA	54
PIACENZA	314
PIANA DEGLI ALBANESI	101
PIANE CRATI	15
PIANELLO DEL LARIO	28
PIANO DI SORRENTO	31
PIANSANO	59
PIATEDA	9
PIAZZOLA SUL BRENTA	20
PICINISCO	44
PICO	371
PIEDIMONTE ETNEO	12
PIEDIMONTE MATESE	640
PIETRADEFUSI	753
PIETRAFITTA	9
PIETRAGALLA	59
PIETRAMELARA	2.040
PIETRAMONTECORVINO	56
PIETRAPERTOSA	20
PIETRASANTA	261
PIETRASTORNINA	258
PIETRAVAIRANO	245
PIETRELCINA	46
PIEVE DEL CAIRO	7
PIEVE D'OLMI	27
PIEVE SANTO STEFANO	5
PIEVE TORINA	11
PIGLIO	90
PIGNOLA	8
PINAROLO PO	162
PINETO	25
PINZANO AL TAGLIAMENTO	103
PINZOLO	78
PIOLTELLO	75
PIOMBINO	187
PIOMBINO DESE	258
PIOSSASCO	106
PIOVENE-ROCCHETTE	88
PISTICCI	88
PIZZOFERRATO	22
PIZZOLI	6
PLACANICA	31
PLOGAGHE	33






POFI	61
POGGIARDO	36
POGGIO BUSTONE	20
POGGIO CATINO	177
POGGIOMARINO	247
POLIA	9
POLIGNANO A MARE	131
POLISTENA	18
POLLEIN	3
POMEZIA	1.161
POMIGLIANO D'ARCO	1.101
POMPONESCO	13
PONDERANO	3
PONSO	33
PONTECAGNANO FAIANO	239
PONTECORVO	135
PONTELATONE	67
PONTENURE	8
POPOLI	126
PORCARI	33
PORDENONE	433
PORPETTO	1
PORTIGLIOLA	75
PORTO AZZURRO	78
PORTO CESAREO	52
PORTO EMPEDOCLE	572
PORTO PALO DI CAPO PASSERO	340
PORTO RECANATI	14
PORTO SANT'ELPIDIO	1
PORTO TORRES	65
PORTO VIRO	2
PORTOCANNONE	912
PORTOFERRAIO	19
POSTIGLIONE	10
POTENZA	287
POTENZA PICENA	8
POVEGLIANO VERONESE	607
POVIGLIO	140
POZZALLO	955
POZZILLI	29
PRATO	136
PRATOLA SERRA	583
PREDAPPIO	7
PRE'-SAINT-DIDIER	105
PRIOCCA	6
PRIZZI	40
PROCIDA	26
PUEGNAGO SUL GARDA	209
PULFERO	45
QUADRELLE	9
QUARONA	18



QUARTO	129
QUARTU SANT'ELENA	1.367
QUATTRO CASTELLA	32
QUINDICI	19
RACALE	35
RADICOFANI	26
RAGUSA	548
RANDAZZO	324
RANZANICO	29
RAPINO	27
RAVANUSA	317
RAVELLO	107
REALMONTE	80
RECANATI	12
REGGELLO	11
REINO	443
RENDE	2.399
RESANA	60
RESULTANO	65
RHO	313
RIACE	31
RIANO	119
RICCIA	21
RIETI	606
RIGNANO SULL'ARNO	9
RIMINI	67
RIONERO IN VULTURE	566
RIPARBELLA	27
RIPI	93
RIVE D'ARCANO	8
RIVODUTRI	39
RIVOLTA D'ADDA	72
ROBASSOMERO	55
ROCCA DE' BALDI	29
ROCCA D'EVANDRO	29
ROCCA DI MEZZO	99
ROCCA DI PAPA	284
ROCCA SAN GIOVANNI	22
ROCCABASCERANA	278
ROCCABERNARDA	246
ROCCADASPIDE	14
ROCCAFORZATA	180
ROCCAGLIORIOSA	7
ROCCAGORGA	6
ROCCALBEGNA	4
ROCCALUMERA	50
ROCCAMORICE	51
ROCCAPIEMONTE	211
ROCCARAINOLA	88
ROCCARASO	154
ROCCASECCA	433



ROCCASPINALVETI	351
ROCCELLA IONICA	93
ROCCHETTA A VOLTURNO	333
RODERO	1
RODI GARGANICO	2
RODI' MILICI	20
ROFRANO	7
ROGHUDI	55
ROGLIANO	49
ROISAN	73
ROMA	8.681
ROMAGNANO SESIA	90
ROMANENGO	8
ROMANO CANAVESE	14
ROMBIOLO	34
ROSA'	44
ROSCIANO	3
ROSETO DEGLI ABRUZZI	1.618
ROSIGNANO MARITTIMO	3
ROSOLINA	49
ROSOLINI	271
ROSSANO VENETO	4
ROTA GRECA	33
ROTELLO	20
ROVAGNATE	3
ROVEREDO IN PIANO	544
ROVERETO	290
ROVIANO	136
ROVIGO	42
ROVITO	65
ROZZANO	35
RUBIERA	14
RUVO DI PUGLIA	1.131
S. MARIA LA CARITA'	138
SABAUDIA	252
SABBIO CHIESE	68
SACILE	73
SAGLIANO MICCA	3
SAINT-VINCENT	7
SALA CONSILINA	585
SALANDRA	140
SALEMI	41
SALERNO	10.723
SALICETO	5
SALSOMAGGIORE TERME	111
SALVE	22
SAMPEYRE	3
SAN BARTOLOMEO IN GALDO	40
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	33
SAN BENEDETTO PO	71
SAN BENEDETTO ULLANO	39



SAN CHIRICO RAPARO	123
SAN CIPIRELLO	2
SAN CIPRIANO PICENTINO	170
SAN CONO	18
SAN COSTANTINO CALABRO	50
SAN DEMETRIO NE' VESTINI	494
SAN DONA' DI PIAVE	344
SAN DONATO DI NINEA	19
SAN FELE	19
SAN FELICE A CANCELLO	566
SAN FELICE CIRCEO	227
SAN FILI	571
SAN FIOR	24
SAN FRATELLO	871
SAN GENNARO VESUVIANO	31
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	64
SAN GILLIO	71
SAN GIORGIO DEL SANNIO	124
SAN GIORGIO IN BOSCO	113
SAN GIORGIO IONICO	223
SAN GIORGIO LA MOLARA	1.029
SAN GIORGIO LUCANO	11
SAN GIORGIO MORGETO	24
SAN GIOVANNI A PIRO	30
SAN GIOVANNI GEMINI	197
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	85
SAN GIOVANNI LA PUNTA	841
SAN GIOVANNI TEATINO	337
SAN GIOVANNI VALDARNO	407
SAN GIULIANO DEL SANNIO	8
SAN GIULIANO TERME	320
SAN GREGORIO DA SASSOLA	11
SAN GREGORIO D'IPPONA	48
SAN GREGORIO MAGNO	170
SAN LAZZARO DI SAVENA	251
SAN LEUCIO DEL SANNIO	18
SAN LORENZELLO	75
SAN LORENZO DEL VALLO	44
SAN LORENZO MAGGIORE	220
SAN LORENZO NUOVO	150
SAN LUCIDO	53
SAN MANGO D'AQUINO	185
SAN MANGO PIEMONTE	26
SAN MARCO D'ALUNZIO	35
SAN MARCO DEI CAVOTI	272
SAN MARCO EVANGELISTA	137
SAN MARCO IN LAMIS	653
SAN MARCO LA CATOLA	125
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	2
SAN MARTINO DI FINITA	238
SAN MARTINO VALLE CAUDINA	411







SAN MAURO MARCHESATO	58
SAN MICHELE DI GANZARIA	296
SAN MICHELE DI SERINO	51
SAN MICHELE SALENTINO	27
SAN MINIATO	511
SAN NICOLA ARCELLA	14
SAN NICOLA DA CRISSA	41
SAN NICOLA LA STRADA	234
SAN NICOLA MANFREDI	718
SAN PIER NICETO	110
SAN PIERO PATTI	3
SAN PIETRO AL NATISONE	23
SAN PIETRO AL TANAGRO	1
SAN PIETRO APOSTOLO	7
SAN PIETRO IN GUARANO	19
SAN PIETRO MOSEZZO	4
SAN PIETRO VERNOTICO	521
SAN POLO DEI CAVALIERI	3
SAN POLO D'ENZA	56
SAN POTITO SANNITICO	476
SAN ROBERTO	67
SAN RUFO	5
SAN SALVATORE DI FITALIA	12
SAN SALVATORE TELESINO	29
SAN SALVO	7
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	159
SAN SEVERINO LUCANO	27
SAN SEVERO	529
SAN SOSSIO BARONIA	131
SAN TAMMARO	677
SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	157
SAN VALENTINO TORIO	326
SAN VINCENZO LA COSTA	128
SAN VINCENZO VALLE ROVETO	2
SAN VITALIANO	9
SAN VITO AL TORRE	1
SAN VITO DEI NORMANNI	29
SAN VITO ROMANO	84
SAN VITTORE DEL LAZIO	61
SAN VITTORE OLONA	96
SAN ZENO NAVIGLIO	14
SANGINETO	9
SANNICANDRO DI BARI	245
SANNICANDRO GARGANICO	18
SANREMO	2
SANTA DOMENICA TALAO	23
SANTA FLAVIA	137
SANTA MARGHERITA D'ADIGE	4
SANTA MARGHERITA DI BELICE	111
SANTA MARIA CAPUA VETERE	528
SANTA MARIA LA FOSSA	71



SANTA MARINELLA	6
SANTA PAOLINA	14
SANTA SEVERINA	112
SANTA SOFIA D'EPIRO	24
SANTADI	33
SANT'AGAPITO	204
SANT'AGATA DI MILITELLO	179
SANT'AGATA LI BATTIATI	73
SANT'AGNELLO	145
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	78
SANT'ANASTASIA	302
SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	137
SANT'ANGELO A CUPOLO	26
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	122
SANT'ANGELO IN BROLO	327
SANT'ANGELO LODIGIANO	368
SANT'ANNA ARRESI	18
SANT'ANTIMO	2.178
SANT'ARSENIO	67
SANTE MARIE	288
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	15
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	136
SANT'ELIA FIUMERAPIDO	62
SANT'ELPIDIO A MARE	264
SANTENA	524
SANTERAMO IN COLLE	79
SANTI COSMA E DAMIANO	134
SANT'ILARIO DELLO IONIO	171
SANTO STEFANO DI CAMASTRA	199
SANTO STEFANO DI ROGLIANO	3
SANTO STEFANO QUISQUINA	31
SANTO STEFANO ROERO	347
SANTO STINO DI LIVENZA	1
SANT'OMERO	91
SANT'ONOFRIO	395
SANTOPADRE	379
SANT'ORESTE	68
SANT'ORSOLA TERME	7
SAONARA	96
SAPONARA	12
SAPPADA	2
SAPRI	541
SARACENA	3
SARDARA	18
SARNICO	36
SARROCH	196
SARTIRANA LOMELLINA	3
SARZANA	1.684
SASSARI	3
SASSO MARCONI	211
SATRIANO DI LUCANIA	405




SAVIANO	11
SAVIGNANO SUL RUBICONE	171
SAVIGNONE	278
SAVONA	7
SCALA	48
SCALA COELI	33
SCALEA	58
SCALENGHE	5
SCANDALE	31
SCANDIANO	638
SCANDICCI	725
SCANDRIGLIA	130
SCANNO	188
SCANSANO	14
SCHIO	105
SCIACCA	87
SCIARA	1
SCICLI	59
SCISCIANO	9
SCOPPITO	216
SECLI'	185
SEDEGLIANO	1
SEDRIANO	15
SELCI	104
SELLERO	22
SELLIA MARINA	12
SELVAZZANO DENTRO	362
SENAGO	37
SENIGA	11
SERIATE	23
SERINA	4
SERINO	148
SERLE	5
SERRACAPRIOLA	81
SERRADIFALCO	129
SERRARA FONTANA	6
SERRASTRETTA	8
SERRAVALLE A PO	58
SERRONE	46
SERSALE	646
SESSA AURUNCA	320
SESTA GODANO	51
SESTO AL REGHENA	117
SESTO CALENDE	1
SESTO SAN GIOVANNI	165
SESTU	44
SETTIMO MILANESE	2
SETTIMO TORINESE	2.037
SETTINGIANO	59
SEVESO	318
SEZZADIO	3



SEZZE	139
SGURGOLA	128
SICIGNANO DEGLI ALBURNI	68
SIENA	1.469
SIGNA	18
SILIQUA	137
SINALUNGA	265
SINDIA	38
SIRTORI	2
SOGLIANO AL RUBICONE	837
SOLARUSSA	23
SOLDANO	2
SOLERO	33
SOLETO	17
SOLZA	9
SOMMA VESUVIANA	127
SOMMARIVA DEL BOSCO	517
SOMMATINO	168
SONNINO	156
SORA	3
SORGA'	44
SORIANELLO	31
SORRENTO	185
SORTINO	26
SOSPIRO	4
SOVERATO	357
SOVIZZO	12
SPARANISE	22
SPELLO	2
SPEZZANO ALBANESE	167
SPIAZZO	7
SPIGNO SATURNIA	50
SPINETOLI	45
SPINOSO	10
SPOLTORE	133
SPONGANO	12
SQUILLACE	364
SQUINZANO	69
STALETTI	101
STANGHELLA	53
STATTE	22
STAZZANO	41
STAZZEMA	93
STEFANACONI	14
STIGLIANO	33
STIGNANO	3
STILO	18
STIMIGLIANO	59
STORNARA	70
STRADELLA	1.532
STRANGOLAGALLI	54




STREVI	3
STRONA	27
STRONGOLI	532
STROPPIANA	159
STURNO	3
SUBIACO	36
SUCCIVO	282
SULMONA	12
SUMMONTE	170
SUNO	14
SURANO	29
SUTRI	38
TAGLIACOZZO	55
TAGLIO DI PO	32
TAIBON AGORDINO	181
TALAMONA	35
TALMASSONS	1
TAMBRE	10
TARANO	136
TARQUINIA	12
TARSIA	143
TASSULLO	7
TAURASI	629
TAURIANOVA	73
TAVERNA	471
TEANO	3
TELESE	313
TEMPIO PAUSANIA	24
TEMU'	148
TERAMO	211
TERME VIGLIATORE	44
TERMINI IMERESE	28
TERMOLI	76
TERNI	341
TERRACINA	2.720
TERRASINI	7
TERRAZZO	21
TIGGIANO	3
TIGNALE	78
TIRIOLO	41
TIVOLI	143
TOANO	16
TODI	38
TOLENTINO	174
TOLLO	32
TOLMEZZO	1.267
TORCHIAROLO	103
TORGIANO	56
TORINO	13.983
TORRACA	13
TORRAZZA PIEMONTE	14






TORRE ANNUNZIATA	2.495
TORRE DE' PASSERI	30
TORRE DI MOSTO	48
TORRE LE NOCELLE	100
TORRE PELLICE	12
TORRETTA	48
TORREVECCHIA PIA	61
TORRI IN SABINA	184
TORRICE	71
TORRICELLA	43
TORRICELLA IN SABINA	78
TORRICELLA PELIGNA	11
TORRICELLA SICURA	85
TORRITA TIBERINA	302
TORTONA	12
TORTORICI	345
TOSCOLANO MADERNO	37
TRAMONTI	31
TRANA	66
TRANI	1.128
TRAVACO' SICCOMARIO	11
TRAVAGLIATO	6
TREBISACCE	612
TRECASTAGNI	13
TRECENTA	15
TREMOSINE	2
TRENTINARA	114
TRENZANO	1
TRIBANO	213
TRICARICO	192
TRICASE	186
TRIESTE	592
TRINO	31
TRIVIGLIANO	207
TROINA	31
TRONZANO VERCELLESE	99
TROPEA	224
TUGLIE	20
TURATE	12
TUSCANIA	11
UBOLDO	29
UDINE	27
UGGIANO LA CHIESA	5
URBANA	41
USMATE VELATE	54
UTA	5
VAIE	14
VALERA FRATTA	2
VALGREGHENTINO	2
VALGUARNERA CAROPEPE	50
VALLARSA	33



VALLE LOMELLINA	45
VALLECORSIA	163
VALLESACCARDA	84
VALLI DEL PASUBIO	1
VALMONTONE	238
VALSINNI	7
VALSTAGNA	12
VALTOPINA	5
VALVA	330
VALVASONE	1
VALVERDE CT	171
VANZAGHELLO	4
VANZAGO	69
VAPRIO D'ADDA	165
VARALLO POMBIA	272
VARAZZE	19
VAUDA CANAVESE	35
VELLETRI	22
VENAFRO	221
VENARIA	167
VENAROTTA	114
VENETICO	420
VENEZIA	5.412
VENIANO	18
VENOSA	8
VENTICANO	3
VERBANIA	242
VERDELLINO	6
VERGIATE	158
VERNIO	21
VEROLANUOVA	169
VEROLAVECCHIA	4
VEROLI	33
VERONA	46
VERTEMATE CON MINOPRIO	29
VEZZA D'ALBA	413
VEZZANO SUL CROSTOLO	7
VIAGRANDE	285
VIANO	14
VIBO VALENTIA	496
VICO EQUENSE	80
VICOFORTE	24
VICOVARO	36
VIETRI SUL MARE	126
VIGGIANELLO	27
VIGGIANO	146
VIGNANELLO	170
VIGOLO VATTARO	4
VIGOLZONE	51
VIGONE	7
VILLA BARTOLOMEA	97



VILLA CASTELLI	632
VILLA DI TIRANO	1
VILLA LATINA	97
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	138
VILLA SANTO STEFANO	12
VILLAFRANCA TIRRENA	384
VILLALBA	99
VILLAMARZANA	116
VILLAMASSARGIA	793
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	114
VILLANOVA MONFERRATO	112
VILLANUOVA SUL CLISI	35
VILLAPIANA	408
VILLAR PELLICE	16
VILLAREGGIA	3
VILLARICCA	483
VILLASOR	1.360
VILLASPECIOSA	1
VILLATA	28
VILLORBA	14
VINCHIATURO	5
VITA	25
VITORCHIANO	254
VITTORIA	1.701
VIU'	12
VIVARO	1
VIZZINI	76
VOBARNO	41
VOGHERA	11
VOGOGNA	3
VOLLA	122
VOLPEDO	9
VOLTURARA IRPINA	286
VOLTURINO	125
ZAGAROLO	21
ZAMBRONE	31
ZELO SURREGONE	1
ZEME	5
ZERBOLO'	343
ZERI	5
ZIBIDO SAN GIACOMO	9
ZOLA PREDOSA	8
ZUMPANO	34
ZUNGOLI	114
ZUNGRI	61



## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 febbraio 2014.

**Indizione della «Giornata per la donazione degli organi» per l'anno 2014.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2000, n. 151, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministero della salute per l'anno 2001 e successivi, l'indizione della «Giornata per la donazione degli organi»;

Visto l'art. 1 della predetta direttiva che stabilisce che in tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni;

Visto l'art. 2 della predetta direttiva che dispone che, entro il mese di febbraio, il Ministro della salute stabilisca, con proprio decreto, la data della celebrazione della Giornata nazionale in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio;

Preso atto che il Centro nazionale trapianti e le Associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative a livello nazionale quali: Associazione italiana per la donazione di organi tessuti e cellule (AIDO) – Associazione nazionale emodializzati (ANED) – Associazione donatori midollo osseo (ADMO) – Associazione cardio trapiantati italiana (ACTI) – Associazione italiana trapiantati di fegato (AITF) – Confederazione forum nazionale delle associazioni di nefropatici, trapianti d'organo e di volontariato (FORUM) – Federazione Nazionale delle Associazioni di Volontariato per le malattie epatiche ed il trapianto di fegato (LIVER-POOL) – Associazione Marta Russo hanno convenuto di individuare la «Giornata per la donazione degli organi» nel giorno 31 maggio 2014;

Decreta:

#### Art. 1.

1. La «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2014, è indetta per il giorno 31 maggio 2014.

2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2014

*Il Ministro:* LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 656

14A02695

DECRETO 18 marzo 2014.

**Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 955/2013 della Commissione del 4 ottobre 2013, che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 9.**

### IL DIRETTORE GENERALE

DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO  
E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione adotta i regolamenti di esecuzione che stabiliscono l'approvazione dei principi attivi e le relative condizioni di inclusione indicate nell'allegato dei medesimi regolamenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 955/2013 della Commissione del 4 ottobre 2013 che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 9;

Visto il decreto del presidente della repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 in materia di procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici;

Considerato che, è possibile che prodotti contenenti il principio attivo oggetto del regolamento di esecuzione sopra citato, siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del DPR 392/98, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e raticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che la data di approvazione del propiconazolo, per il tipo di prodotto 9, preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati, è il 1° giugno 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato di preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati, aventi come unica sostanza attiva il propiconazolo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che, ai sensi dell'art. 89 del regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione di biocidi sul mercato fino a due anni dopo la data di approvazione dell'ultimo principio attivo che deve essere approvato in detti biocidi;



Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni di quei presidi medico chirurgici aventi come unico principio attivo il propiconazolo e appartenenti al tipo di prodotto 9, a sostegno dei quali alla data del 31 maggio 2015 non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nel tipo di prodotto 9 - preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati - e che contengono come unica sostanza attiva il propiconazolo non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 maggio 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici contenenti il propiconazolo come unico principio attivo e che rientrano nel tipo di prodotto 9, a sostegno dei quali alla data del 31 maggio 2015 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate e i prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale a decorrere dal 31 maggio 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 2.

1. I prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato appartenenti al tipo di prodotto 9, e contenenti come principio attivo unicamente il propiconazolo a sostegno dei quali alla data del 31 maggio 2015 non è presentata alcuna domanda di autorizzazione come prodotto biocida non possono essere più immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 maggio 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti di libera vendita contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 3.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Decorsi i termini di cui all'art. 1, comma 1, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2014

*Il direttore generale:* MARLETTA

14A02667

DECRETO 18 marzo 2014.

**Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1038/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva il tebuconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 e 10.**

IL DIRETTORE GENERALE


DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO  
E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione adotta i regolamenti di esecuzione che stabiliscono l'approvazione dei principi attivi e le relative condizioni di inclusione indicate nell'allegato dei medesimi regolamenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1038/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013 che approva il tebuconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 e 10;

Visto il decreto del presidente della repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 in materia di procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici;





Considerato che, è possibile che prodotti contenenti il principio attivo oggetto del regolamento di esecuzione sopra citato, siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/98, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e raticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che la data di approvazione del tebuconazolo, per il tipo di prodotto 7 e 10, preservanti per pellicole e preservanti per i materiali da costruzione, è il 1° luglio 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato di prodotti, aventi come unica sostanza attiva il tebuconazolo appartenenti al tipo di prodotto 7 e/o 10, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che, ai sensi dell'art. 89 del regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione di biocidi sul mercato fino a due anni dopo la data di approvazione dell'ultimo principio attivo che deve essere approvato in detti biocidi;

Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni di quei presidi medico chirurgici aventi come unico principio attivo il tebuconazolo e appartenenti al tipo di prodotto 7e/o 10, a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nel tipo di prodotto 7 e/o 10 che contengono come unica sostanza attiva il tebuconazolo non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 giugno 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici contenenti il tebuconazolo come unico principio attivo e che rientrano nel tipo di prodotto 7 e/o 10, a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate e i prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione.

Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 2.

1. I prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato appartenenti al tipo di prodotto 7 e/o 10, e contenenti come principio attivo unicamente il tebuconazolo a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è presentata alcuna domanda di autorizzazione come prodotto biocida non possono essere più immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti di libera vendita contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 3.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.


2. Decorsi i termini di cui all'art. 1, comma 1, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2014

*Il direttore generale:* MARLETTA

14A02676



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 dicembre 2013.

**Approvazione dell'elenco degli interventi ammessi al finanziamento del Primo Programma «6000 Campanili».**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che destina l'importo di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo Programma "6000 Campanili" concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2013, n. 317, registrato in data 13 settembre 2013 al Reg. 9, Fgl. 217 presso la Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 237 del 9 ottobre 2013, con il quale è stata approvata la Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'A.N.C.I. prot. n. 14010/2013 del 29 agosto 2013 disciplinante i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Primo Programma "6000 Campanili";

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 settembre 2013, n. 355, registrato in data 30 settembre 2013 al Reg. 10, Fgl. 21 presso la Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stato approvato l'Atto aggiuntivo alla suddetta Convenzione stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'A.N.C.I. prot. n. 16264 del 25 settembre 2013, pubblicato, unitamente all'Atto aggiuntivo ed alla Convenzione originaria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 237 del 9 ottobre 2013;

Visto il Programma degli interventi che accedono al finanziamento trasmesso, unitamente ad una relazione di accompagnamento, con nota in data 11 dicembre 2013, prot. n. 20644, dal Direttore generale per l'edilizia statale

e gli interventi speciali, costituito da un elenco di interventi risultati conformi in termini di completezza e regolarità della documentazione e coerenti nei contenuti con le tipologie d'interventi ammissibili;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, con cui è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3";

Considerato che detto Programma degli interventi, nel quale è indicato l'importo del finanziamento richiesto da ciascun comune, elenca gli interventi ammissibili a finanziamento nei limiti della capienza delle risorse disponibili pari a 100 milioni di euro e che pertanto è possibile procedere alla sua approvazione come previsto dal comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il Programma degli interventi che accedono al finanziamento, allegato al presente decreto sotto la lettera "A", nei limiti dell'importo disponibile di 100 milioni di euro, in attuazione del Primo Programma "6000 Campanili" di cui all'art. 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 2.


Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'A.N.C.I.

Roma, 27 dicembre 2013

*Il Ministro:* LUPI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014*

*Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio 1184*





**Allegato A**
**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
 DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

## Primo Programma "6000 Campanili"

N.	<sup>(1)</sup> Data presentazione	<sup>(1)</sup> Ora presentazione	Soggetto richiedente (Comune di)	Regione	Provincia	Popolazione (Cens. 2011)	Importo a carico dello Stato	<sup>(2)</sup> Tipologia di intervento
1	24/10/2013	8.59.59 <sup>(3)</sup>	PIETRALUNGA	Umbria	Perugia	2182	€ 1.000.000,00	B
2	24/10/2013	09:00:00	LUNANO	Marche	Pesaro e Urbino	1528	€ 570.000,00	A3
2	24/10/2013	09:00:00	UBIALE CLANEZZO	Lombardia	Bergamo	1399	€ 580.000,00	B
2	24/10/2013	09:00:00	TOLVE	Basilicata	Potenza	3361	€ 997.185,91	B
2	24/10/2013	09:00:00	REDONDESCO	Lombardia	Mantova	1335	€ 510.000,00	A2
2	24/10/2013	09:00:00	SEFRO	Marche	Macerata	431	€ 500.000,00	B
2	24/10/2013	09:00:00	CASTELNUOVO CALCEA	Piemonte	Asti	765	€ 785.000,00	B
2	24/10/2013	09:00:00	SELVA DI CADORE	Veneto	Belluno	517	€ 970.000,00	A2
9	24/10/2013	09:00:01	VALSINNI	Basilicata	Matera	1634	€ 565.000,00	B
9	24/10/2013	09:00:01	BARBONA	Veneto	Padova	733	€ 977.000,00	A2
11	24/10/2013	09:00:02	AQUILONIA	Campania	Avellino	1815	€ 1.000.000,00	B
11	24/10/2013	09:00:02	CASNIGO	Lombardia	Bergamo	3334	€ 960.000,00	C
11	24/10/2013	09:00:02	GIBA	Sardegna	Carbonia-Iglesias	2120	€ 975.000,00	A2
11	24/10/2013	09:00:02	SCOPPITO	Abruzzo	L'Aquila	3285	€ 647.427,16	A1
11	24/10/2013	09:00:02	SALMOUR	Piemonte	Cuneo	706	€ 742.440,19	B
11	24/10/2013	09:00:02	BIANDRATE	Piemonte	Novara	1200	€ 548.650,00	A1
11	24/10/2013	09:00:02	VOLPEDO	Piemonte	Alessandria	1212	€ 998.300,00	B
18	24/10/2013	09:00:03	ROTONDA	Basilicata	Potenza	3519	€ 1.000.000,00	B
18	24/10/2013	09:00:03	SANTA SEVERINA	Calabria	Crotone	2262	€ 922.178,06	C
18	24/10/2013	09:00:03	BURONZO	Piemonte	Vercelli	916	€ 993.000,00	B
21	24/10/2013	09:00:04	MONTEVERDE	Campania	Avellino	831	€ 995.000,00	B
21	24/10/2013	09:00:04	SESTA GODANO	Liguria	La Spezia	1452	€ 999.000,00	B
21	24/10/2013	09:00:04	NARZOLE	Piemonte	Cuneo	3532	€ 780.000,00	A2
21	24/10/2013	09:00:04	URAGO D'OGLIO	Lombardia	Brescia	3877	€ 980.000,00	A3
21	24/10/2013	09:00:04	VILLA BASILICA	Toscana	Lucca	1700	€ 995.000,00	B
21	24/10/2013	09:00:04	COLLE SANNITA	Campania	Benevento	2513	€ 834.988,62	A3
21	24/10/2013	09:00:04	CALDAROLA	Marche	Macerata	1839	€ 924.791,20	A1
21	24/10/2013	09:00:04	BOCCIOLETO	Piemonte	Vercelli	219	€ 675.000,00	A2
21	24/11/2013	09:00:04	SASSOFELTRIO	Marche	Pesaro e Urbino	1445	€ 900.000,00	C
30	24/10/2013	09:00:05	SABBIA	Piemonte	Vercelli	57	€ 929.000,00	B
31	24/10/2013	09:00:06	SANTA MARIA DELLA VERSA	Lombardia	Pavia	2476	€ 680.000,00	B
31	24/10/2013	09:00:06	PALAGANO	Emilia Romagna	Modena	2354	€ 998.983,00	A3
31	24/10/2013	09:00:06	PACENTRO	Abruzzo	L'Aquila	1211	€ 970.000,00	B
31	24/10/2013	09:00:06	FOBELLO	Piemonte	Vercelli	219	€ 995.000,00	B
31	24/10/2013	09:00:06	CERVATTO	Piemonte	Vercelli	48	€ 910.000,00	A2
31	24/10/2013	09:00:06	FRASSINETTO	Piemonte	Torino	272	€ 996.639,12	B
31	24/10/2013	09:00:06	GONNOSCODINA	Sardegna	Oristano	505	€ 1.000.000,00	A2
38	24/10/2013	09:00:07	PISONIANO	Lazio	Roma	803	€ 569.994,30	B
38	24/10/2013	09:00:07	PASSERANO MARMORITO	Piemonte	Asti	443	€ 1.000.000,00	B
38	24/10/2013	09:00:07	VARENNA	Lombardia	Lecco	765	€ 990.000,00	C
38	24/10/2013	09:00:07	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	Sicilia	Agrigento	3118	€ 740.000,00	B
38	24/10/2013	09:00:07	MARENE	Piemonte	Cuneo	3055	€ 768.757,95	B
38	24/10/2013	09:00:07	LAUREANA CILENTO	Campania	Salerno	1151	€ 1.000.000,00	B
38	24/10/2013	09:00:07	CARPIGNANO SESIA	Piemonte	Novara	2578	€ 835.000,00	A2
45	24/10/2013	09:00:08	USSEAU	Piemonte	Torino	185	€ 998.287,53	B
45	24/10/2013	09:00:08	CROGNALETO	Abruzzo	Teramo	1416	€ 973.204,54	B
45	24/10/2013	09:00:08	PONT-CANAVESE	Piemonte	Torino	3676	€ 854.000,00	A2
45	24/10/2013	09:00:08	NOVEDRATE	Lombardia	Como	2873	€ 611.804,13	A1
45	24/10/2013	09:00:08	CERRETO DI SPOLETO	Umbria	Perugia	1122	€ 557.000,00	B
50	24/10/2013	09:00:09	CASTEL ROZZONE	Lombardia	Bergamo	2896	€ 727.896,52	C
50	24/10/2013	09:00:09	SANT'ANGELO IN VADO	Marche	Pesaro e Urbino	4107	€ 995.000,00	B
52	24/10/2013	09:00:10	MONTEFELCINO	Marche	Pesaro e Urbino	2726	€ 949.670,00	B
52	24/10/2013	09:00:10	ACCIANO	Abruzzo	L'Aquila	351	€ 990.000,00	B
52	24/10/2013	09:00:10	FRABOSA SOTTANA	Piemonte	Cuneo	1494	€ 550.000,00	B
52	24/10/2013	09:00:10	ISOLA RIZZA	Veneto	Verona	3255	€ 930.000,00	B
52	24/10/2013	09:00:10	CERRETO D'ASTI	Piemonte	Asti	220	€ 1.000.000,00	B
57	24/10/2013	09:00:11	CASTELDEFINO	Piemonte	Cuneo	179	€ 985.000,00	B
57	24/10/2013	09:00:11	CASTIGLIONE DI SICILIA	Sicilia	Catania	3298	€ 999.920,94	A3
57	24/10/2013	09:00:11	SANT'ELENA	Veneto	Padova	2430	€ 765.000,00	B
57	24/10/2013	09:00:11	VIETRI DI POTENZA	Basilicata	Potenza	2917	€ 999.309,82	B
61	24/10/2013	09:00:12	CUNICO	Piemonte	Asti	528	€ 824.971,82	B
61	24/11/2013	09:00:12	CASTEL BOGLIONE	Piemonte	Asti	614	€ 670.183,61	A2
61	24/10/2013	09:00:12	ALVITO	Lazio	Frosinone	2852	€ 931.395,26	B
61	24/10/2013	09:00:12	PESCOPENNATARO	Molise	Isernia	300	€ 909.483,26	B
61	24/10/2013	09:00:12	ZIMELLA	Veneto	Verona	4834	€ 980.000,00	B






**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

Primo Programma "6000 Campanili"

N.	<sup>(1)</sup> Data presentazione	<sup>(1)</sup> Ora presentazione	Soggetto richiedente (Comune di)	Regione	Provincia	Popolazione (Cens. 2011)	Importo a carico dello Stato	<sup>(2)</sup> Tipologia di intervento
61	24/10/2013	09:00:12	VIGO DI CADORE	Veneto	Belluno	1499	€ 985.000,00	A2
61	24/10/2013	09:00:12	GALLODORO	Sicilia	Messina	381	€ 581.747,13	B
61	24/10/2013	09:00:12	CAPRACOTTA	Molise	Isernia	950	€ 988.869,02	B
69	24/10/2013	09:00:13	MONTEU ROERO	Piemonte	Cuneo	1667	€ 970.000,00	B
69	24/10/2013	09:00:13	ODALENGO GRANDE	Piemonte	Alessandria	487	€ 776.000,00	B
71	24/10/2013	09:00:14	MOMBARCARO	Piemonte	Cuneo	274	€ 990.150,00	A2
71	24/10/2013	09:00:14	MONASTERO BORMIDA	Piemonte	Asti	1006	€ 960.000,00	A3
71	24/10/2013	09:00:14	GAZZADA SCHIANNO	Lombardia	Varese	4644	€ 998.741,60	A2
74	24/10/2013	09:00:15	SERRUNGARINA	Marche	Pesaro e Urbino	2582	€ 997.000,00	A3
74	24/10/2013	09:00:15	LAMON	Veneto	Belluno	3046	€ 936.000,00	B
74	24/10/2013	09:00:15	ACQUALAGNA	Marche	Pesaro e Urbino	4496	€ 950.000,00	B
74	24/10/2013	09:00:15	SASSINORO	Campania	Benevento	659	€ 1.000.000,00	B
78	24/10/2013	09:00:16	MONTE CERIGNONE	Marche	Pesaro e Urbino	678	€ 685.200,00	C
78	24/10/2013	09:00:16	COLOBRARO	Basilicata	Matera	1342	€ 901.859,16	B
78	24/10/2013	09:00:16	VIGOLZONE	Emilia Romagna	Piacenza	4268	€ 813.512,04	A1
78	24/10/2013	09:00:16	VENAROTTA	Marche	Ascoli Piceno	2146	€ 766.700,00	B
78	24/10/2013	09:00:16	RADDUSA	Sicilia	Catania	3280	€ 1.000.000,00	A3
83	24/10/2013	09:00:17	ASIGLIANO VERCELLESE	Piemonte	Vercelli	1401	€ 680.000,00	A3
83	24/10/2013	09:00:17	GIOIA SANNITICA	Campania	Caserta	3640	€ 990.465,73	B
83	24/10/2013	09:00:17	CASALVIERI	Lazio	Frosinone	2867	€ 596.972,99	B
83	24/10/2013	09:00:17	MONGIARDINO LIGURE	Piemonte	Alessandria	177	€ 790.000,00	B
87	24/10/2013	09:00:18	PEGLIO (PU)	Marche	Pesaro e Urbino	185	€ 999.274,40	B
87	24/10/2013	09:00:18	SERRAVALLE LANGHE	Piemonte	Cuneo	323	€ 773.200,00	A3
87	24/10/2013	09:00:18	GAMBARA	Lombardia	Brescia	4697	€ 1.000.000,00	B
87	24/10/2013	09:00:18	MERCATELLO SUL METAURO	Marche	Pesaro e Urbino	1437	€ 990.000,00	B
91	24/10/2013	09:00:19	CASTELSANTANGELO SUL NERA	Marche	Macerata	310	€ 866.931,77	B
91	24/10/2013	09:00:19	ARGENTERA	Piemonte	Cuneo	79	€ 914.999,99	B
91	24/10/2013	09:00:19	MONTÙ BECCARIA	Lombardia	Pavia	1722	€ 831.343,21	B
91	24/10/2013	09:00:19	RIVALTA BORMIDA	Piemonte	Alessandria	1417	€ 585.000,00	A2
91	24/10/2013	09:00:19	PRAY	Piemonte	Biella	2307	€ 926.815,00	A1
91	24/10/2013	09:00:19	CERMIGNANO	Abruzzo	Teramo	1787	€ 1.000.000,00	A1
97	24/10/2013	09:00:20	GARGNANO	Lombardia	Brescia	3033	€ 689.285,20	B
97	24/10/2013	09:00:20	MONTICELLI PAVESE	Lombardia	Pavia	711	€ 593.748,50	A2
97	24/10/2013	09:00:20	MONTIGLIO MONFERRATO	Piemonte	Asti	1687	€ 999.954,00	B
100	24/10/2013	09:00:21	COMPIANO	Emilia Romagna	Parma	1122	€ 950.000,00	A2
100	24/10/2013	09:00:21	CASTELL'UMBERTO	Sicilia	Messina	3295	€ 1.000.000,00	B
100	24/10/2013	09:00:21	DRAPIA	Calabria	Vibo Valentia	2102	€ 1.000.000,00	A2
100	24/10/2013	09:00:21	BERGOLO	Piemonte	Cuneo	67	€ 1.000.000,00	A3
100	24/10/2013	09:00:21	ACCETTURA	Basilicata	Matera	1980	€ 1.000.000,00	B
100	24/10/2013	09:00:21	ROANA	Veneto	Vicenza	4317	€ 690.000,00	A3
100	24/10/2013	09:00:21	CARISIO	Piemonte	Vercelli	864	€ 565.000,00	A2
100	24/10/2013	09:00:21	ALTOMONTE	Calabria	Cosenza	4341	€ 950.000,00	A2
100	24/10/2013	09:00:21	GIURDIGNANO	Puglia	Lecce	1928	€ 988.751,36	A1
109	24/10/2013	09:00:23	<sup>(4)</sup> SAN VITO AL TORRE	Friuli Venezia Giulia	Udine	1333	€ 755.500,00	B
110	24/10/2013	09:00:24	<sup>(4)</sup> SEBORGIA	Liguria	Imperia	323	€ 997.228,39	B
111	24/10/2013	09:00:38	<sup>(4)</sup> FORGARIA NEL FRIULI	Friuli Venezia Giulia	Udine	1826	€ 850.000,00	B
112	24/10/2013	09:01:00	<sup>(4)</sup> TAI0	Trentino Alto Adige	P.A. Trento	2958	€ 999.085,90	A2
113	24/10/2013	09:01:02	<sup>(4)</sup> OYACE	Valle d'Aosta	Aosta	225	€ 877.350,00	A2
114	24/11/2013	09:02:30	<sup>(4)</sup> ANDALO	Trentino Alto Adige	P.A. Trento	1026	€ 726.500,00	B
115	24/10/2013	17:21:40	<sup>(4)</sup> MAREBBE	Trentino Alto Adige	P.A. Bolzano	2907	€ 834.403,00	A2
							<b>€ 99.623.051,33</b>	

**Note:**

- (1) - data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - art. 7 c. 2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.;
- (2) - tipologie di intervento - art. 5 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.:
- A1 = Adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti
  - A2 = Ristrutturazione e rifunzionalizzazione di edifici pubblici
  - A3 = Nuova costruzione di edifici pubblici
  - B = Realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e Wi-Fi
  - C = Salvaguardia e messa in sicurezza del territorio;
- (3) - ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C.";
- (4) - ammesso ex art. 6 c. 4 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I..





**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 20 marzo 2014.

**Iscrizione di varietà ortive nel relativo Registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione di varietà vegetali ortive nel rispettivo Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

*Articolo unico*

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel Registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Responsabile conservazione in purezza
Pomodoro	Irminio	3366	A	Nirit Seeds LTD
Pomodoro	Dragone	3391	A	ISI Sementi S.p.a,
Pomodoro	Edox	3392	A	ISI Sementi S.p.a.
Pomodoro	Durabo	3394	A	ISI Sementi S.p.a.





Pomodoro	Momentum	3395	A	ISI Sementi S.p.a.
Pomodoro	Sigillo	3396	A	ISI Sementi S.p.a.
Pomodoro	Vulcanino	3436	A	Tera Seeds S.r.l. Cons.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2014

*Il direttore generale: CACOPARDI*

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998*

14A02697

DECRETO 21 marzo 2014.

**Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Studio Agronomico Associato Agriplan», ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 26 - 27 febbraio 2014 presso il Centro di saggio «Studio Agronomico Associato Agriplan»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Studio Agronomico Associato Agriplan», con sede legale in via Leonardo Sciascia, 12 – 94017 Re Galbuto (Enna), è riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);



Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree acquatiche;  
Aree non agricole;  
Colture arboree;  
Colture erbacee;  
Colture forestali;  
Colture medicinali ed aromatiche;  
Colture ornamentali;  
Colture orticole;  
Colture tropicali;  
Concia sementi;  
Conservazione post-raccolta;  
Diserbo;  
Entomologia;  
Microbiologia agraria;  
Nematologia;  
Patologia vegetale;  
Zoologia agraria;  
Produzione sementi;  
Vertebrati dannosi.

#### Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Studio Agronomico Associato Agriplan», è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

#### Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 26 - 27 febbraio 2014.


2. Il Centro «Studio Agronomico Associato Agriplan», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2014

*Il direttore generale: CACOPARDI*



**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 27 marzo 2014.

**Modifiche al decreto 19 marzo 2014 recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento finalizzati alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 marzo 2014, n. 54 (in appresso «Bando Efficienza Energetica» o «Bando»), recante i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per il rafforzamento della competitività complessiva di imprese localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attraverso la realizzazione di programmi integrati di investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unità produttiva;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, del predetto decreto 5 dicembre 2013, che prevede che il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni siano definiti con un successivo decreto a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese;

Visto, altresì, che lo stesso art. 8, comma 2, prevede che con il medesimo provvedimento siano definiti le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande, nonché le modalità di presentazione delle richieste di erogazione e che ad esso sia allegato, ai sensi della normativa vigente, l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione delle agevolazioni;

Visto il decreto direttoriale 19 marzo 2014 recante le disposizioni attuative del Bando Efficienza Energetica e la relativa modulistica per l'accesso alle relative agevolazioni;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del predetto decreto direttoriale secondo cui, ai fini dell'accesso alle agevolazioni del Bando, le imprese devono produrre una relazione tecnica redatta da un tecnico qualificato nella forma di perizia giurata e la sezione C.1 della medesima relazione deve essere compilata con l'ausilio della tabella di conversione riportata nell'allegato n. 3 del decreto;

Viste le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7, dello stesso decreto direttoriale, in base alle quali il Ministero procede alla valutazione dell'ammissibilità dei programmi di investimento proposti attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo le modalità indicate nell'allegato n. 8 del decreto;

Considerata la necessità di procedere alla rettifica di alcuni errori materiali contenuti negli allegati n. 3 e n. 8 del più volte citato decreto direttoriale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato n. 3, «Tabella di conversione TEP», del decreto direttoriale 19 marzo 2014 è sostituito dall'allegato A del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.


2. L'allegato n. 8, «Punteggi e soglie minime di accesso previste in relazione ai criteri di valutazione di cui all'art. 8, comma 9, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013», del decreto direttoriale 19 marzo 2014 è sostituito dall'allegato B del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

3. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto direttoriale 19 marzo 2014 non espressamente modificato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2014

Il direttore generale: SAPPINO



**ALLEGATO N. 3****TABELLA DI CONVERSIONE TEP**


		<b>TEP</b>
<b>Combustibili liquidi</b> <i>(Valori in tonnellate equivalenti)</i>	Gasolio	1,08
	Olio combustibile	0,98
	Gas di petrolio liquefatti (GPL)	1,1
	Benzine	1,2
<b>Combustibili solidi</b> <i>(Valori in tonnellate equivalenti)</i>	Carbon fossile	0,74
	Carbone di legna	0,75
	Antracite e prodotti antracinosi	0,7
	Legna da ardere	0,45
	Lignite	0,25
<b>Combustibili gassosi</b> <i>(Valori in 1000 Nm<sup>3</sup> equivalenti)</i>	Gas naturale	0,82
<b>Elettricità</b> <i>(Valori in MWh equivalenti)</i>	Fornita in alta e media tensione	0,23
	Fornita in bassa tensione	0,25



**ALLEGATO N. 8**  
**PUNTEGGI E SOGLIE MINIME DI ACCESSO PREVISTE IN RELAZIONE AI CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 9,**  
**DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 5 DICEMBRE 2013**

Criterio di valutazione	Indicatore	Indice	Condizione	Punteggio		Soglia minima criterio	Punteggio massimo criterio	
				massimo indicatore	massimo			
1	Caratteristiche dell'impresa proponente	A = Rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a lungo - medio termine sul totale delle immobilizzazioni  B = Rapporto dato dai mezzi propri e il totale del passivo	0% < A < 100%	A*15	15	20	35	
			A ≥ 100%	15				
2	Indipendenza finanziaria		B < 0%	0	20			
			0% ≤ B < 20%	B*100				
	Fattibilità tecnica del programma		C = Rapporto tra il totale delle spese ammissibili relative a beni per i quali sono stati presentati preventivi e il totale delle spese ammissibili	B ≥ 20%	20	12		
				C < 67%	0			
				C ≥ 67%	C*12			
				D < 0%	0			
Sostenibilità del programma		D = Rapporto dato dal Margine Operativo Lordo e gli investimenti ammessi	0% ≤ D < 25%	D*32	8		35	
			D ≥ 25%	8				
3	Qualità della proposta	E = Rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato  F = Rapporto tra gli investimenti ammessi e il totale degli investimenti proposti	E ≥ 15%	0	15	20	30	
			E < 15%	15 - E*100				
			F < 67%	0	30	20	30	
			F ≥ 67%	F*30				

<b>Soglia minima complessiva</b>	<b>60</b>
----------------------------------	-----------





## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 novembre 2013.

**Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.** (Delibera n. 75/2013).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista legge 29 dicembre 1969, n. 1042, che all'art. 2 prevede l'acquisizione del parere della commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, appositamente integrata, ai fini dell'approvazione dei progetti di massima e dei progetti esecutivi di costruzione di ferrovie metropolitane;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», e in particolare:

l'art. 5, comma 2, che prevede l'integrazione della commissione di cui al citato art. 2 della legge n. 1042/1969;

l'art. 6, che, per l'attuazione degli interventi di cui alla stessa legge n. 211/1992 e per l'esercizio delle competenze di alta sorveglianza sulla esecuzione di lavori, prevede la costituzione di una Commissione di alta vigilanza (C.A.V.);

l'art. 9, che prevede contributi per la realizzazione degli interventi di trasporto rapido di massa;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e visto in particolare l'art. 19, comma 5, che ha istituito un Fondo, cui far affluire le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle allora «aree depresse» del Paese, da ripartire sulla base di apposite delibere di questo Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante «Devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», e visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611, 27 febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge finanziaria 1999), 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), 6 agosto 2008, n. 133, con le quali, tra l'altro, è stata rifinanziata la citata legge n. 211/1992 ed è stato previsto un apporto finanziario statale nel limite

rispettivamente del 60 per cento del costo delle opere per i sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitane, filobus, impianti a fune, ecc.) e sulle ferrovie concesse e del 100 per cento per gli interventi sulle ferrovie in gestione governativa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, è stata istituita la suddetta C.A.V. con il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attività di coordinamento degli interventi di cui alla citata legge n. 211/1992, in particolare nelle attività di predisposizione delle graduatorie per il riparto dei fondi assegnati alla stessa legge e nel monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi di trasporto rapido di massa;


Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, che ha autorizzato la contrazione di mutui, entro i limiti di impegno previsti dalla norma stessa e con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, per la realizzazione, nelle «aree depresse» del territorio nazionale, di opere infrastrutturali approvate da questo Comitato, su proposta formulata dall'allora Ministro del Bilancio e della programmazione economica d'intesa con l'allora Ministro dei lavori pubblici e con le Amministrazioni interessate;

Visto l'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che, a valere sui mutui come sopra attivabili, destina 600 miliardi di lire al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa, secondo le procedure previste dalla richiamata legge n. 211/1992 e successive modificazioni, nonché alla manutenzione e al completamento delle reti viarie provinciali e alla metanizzazione, demandando a questo Comitato di ripartire l'importo tra le suddette tipologie di intervento;

Visto il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, da ultimo reiterato con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, che autorizza la contrazione di ulteriori mutui quindicennali, entro i limiti di impegno previsti dalla norma stessa, con totale ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle «aree depresse» del territorio nazionale, demandando a questo Comitato di effettuare il riparto delle somme così ricavabili;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che, nell'autorizzare l'allora Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali con varie istituzioni finanziarie e con ammortamento a totale carico dello Stato, prevede che i relativi ricavi, che affluiscono al Fondo di cui al richiamato art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, siano ripartiti da questo Comitato;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che, per assicurare la prosecuzione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'art. 1 del richiamato decreto-legge n. 67/1997, autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire per il periodo 1999-2004, specificando che



le predette risorse affluiscono al Fondo di cui al citato art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 e demandando a questo Comitato il riparto delle risorse stesse, sentite le indicazioni di priorità della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate - FAS (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla citata legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 93 («Regolamento recante "Riordino, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, degli organi collegiali ed altri organismi operanti nell'ambito del Ministero dei trasporti previsti da leggi o regolamenti"»), con il quale è stata, tra l'altro, prorogata l'operatività della commissione di cui al richiamato art. 2 della citata legge n. 1042/1969 e della C.A.V.;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), che all'art. 1, commi 304 e 305, ha istituito il «Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale», con una dotazione di complessivi 353 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2010, di cui il 50 per cento per gli interventi di cui al citato art. 9 della legge n. 211/1992 (trasporto rapido di massa);

Visto il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, concernente «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie», convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che, nel prevedere all'art. 5 riduzioni di autorizzazioni di spesa, nell'allegato ha azzerato la dotazione del suddetto Fondo;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, concernente «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 63, commi 12 e 13, ha ripristinato le risorse ridotte con il citato decreto legge n. 93/2008;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della citata legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», che all'art. 12, comma 6, prevede che, a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche Amministrazioni in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi siano definitivamente trasferite ai competenti uffici delle Amministrazioni nell'ambito delle quali essi operano;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e visto in particolare l'art. 8, comma 9-bis, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisca un Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;


Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 gennaio 2013, n. 27, con il quale è stato istituito il citato Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi citate in esordio, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla C.A.V., e provveduto a rimodulare le stesse risorse;

Vista la delibera 8 maggio 1996, n. 66 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149/1996), con la quale questo Comitato ha previsto che l'importo di 600 miliardi di lire di cui all'art. 1, comma 79, della richiamata legge n. 549/1995 fosse ripartito in quote uguali fra le tre tipologie d'interventi precisate dalla norma stessa ed inclusive dei trasporti rapidi di massa;

Vista la delibera 12 luglio 1996, n. 131 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175/1996), con la quale questo Comitato ha stabilito, al punto 3, che una quota delle risorse derivanti dai mutui di cui al decreto-legge n. 344/1996 fosse destinata al finanziamento, tra l'altro, degli interventi previsti dall'art. 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la delibera 8 agosto 1996, n. 169 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175/1996), con la quale questo Comitato, al punto 1, ha quantificato le disponibilità complessive da destinare al finanziamento delle iniziative di cui al succitato punto 3 della delibera n. 131/1996, specificando, tra l'altro, che il 5 per cento delle risorse derivanti dai mutui di cui al decreto-legge n. 344/1996 fosse destinato «agli interventi previsti nei patti territoriali e agli interventi relativi al trasporto rapido di massa»;



Vista la delibera 18 dicembre 1996, n. 275 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28/1997), con la quale questo Comitato, nell'ambito della sopra citata quota indivisa di risorse del 5 per cento di cui al punto 1 della delibera n. 169/1996, ha attribuito programmaticamente il 3 per cento delle risorse agli interventi previsti nei patti territoriali e il residuo 2 per cento agli interventi relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa;

Vista la delibera 30 gennaio 1997, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 69/1997), con la quale questo Comitato ha assegnato indistintamente al «sistema tranviario» e al «potenziamento passante ferroviario» di Palermo:

un contributo, a valere sulle risorse di cui alla citata legge n. 211/1992 e s.m.i., pari a 12.044,5 milioni di lire annui (6,220 milioni di euro), per 30 anni a decorrere dal 1998, suscettibile di sviluppare all'epoca un volume di investimenti di 124.287,40 milioni di lire (64,189 milioni di euro);

l'importo di 200 miliardi di lire (103,291 milioni di euro) a valere sulle risorse di cui alla delibera n. 275/1996;

l'importo di 8,213 miliardi di lire (4,241 milioni di euro) a valere sulle risorse di cui alla delibera n. 66/1996;

Vista la delibera 23 aprile 1997, n. 74 (*Gazzetta Ufficiale* n. 203/1997), con la quale questo Comitato ha approvato le opere da finanziare a valere sulle risorse di cui al citato decreto-legge n. 244/1995, assegnando, tra l'altro, la quota massima di 75 miliardi di lire (38,734 milioni di euro) alla «linea metropolitana (trasporto rapido di massa) in comune di Salerno», intervento di competenza dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, il cui costo era stato indicato in 80 miliardi di lire (41,317 milioni di euro);

Vista la delibera 29 agosto 1997, n. 175 (*Gazzetta Ufficiale* n. 250/1997), con la quale, a valere sulle risorse di cui al citato decreto-legge n. 67/1997, affluite al Fondo di cui al richiamato art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, sono stati assegnati complessivi 1.040 miliardi di lire (537,115 milioni di euro) all'allora Ministero dei trasporti e della navigazione per il finanziamento delle iniziative nelle citate «aree depresse» del Paese;

Visto il decreto 21 novembre 1997 dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 277/1997) che, nell'ambito degli interventi cui destinare i 1.040 miliardi di lire (537,115 milioni di euro) di cui alla citata delibera n. 175/1997, ha individuato la «metro di Napoli: completamento lavori tratta Vanvitelli-Garibaldi», assegnando alla medesima 175 miliardi di lire (90,380 milioni di euro);

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998; errata corregge nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209/1998), con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1 della citata legge n. 208/1998, riservando complessivamente alla realizzazione di interventi infrastrutturali 4.500 miliardi di lire (2.324,056 milioni di euro), dei quali 3.500 miliardi di lire (1.807,599 milioni di euro) destinati alle intese istituzionali di programma di cui al punto 1 della delibera di questo Comitato 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997; errata corregge nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114/1997), strumenti con i quali sono stabiliti tra

il Governo e la Giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire e i settori nei quali è indispensabile l'azione congiunta dei predetti soggetti;

Vista la delibera 21 aprile 1999, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133/1999, S.O.), con la quale, tra l'altro, è stato disposto il riparto tra le regioni di 2.914,58 miliardi di lire (1.505,255 milioni di euro), quota parte dei 3.500 miliardi di lire (1.807,599 milioni di euro) di cui alla suddetta delibera n. 70/1998, per il finanziamento di opere di completamento di interventi infrastrutturali, ed è stato individuato, all'allegato 2, l'intervento «Metro Napoli: linea 1 - integrazione fondi tratta Dante-Garibaldi», destinatario di 175 miliardi di lire (90,380 milioni di euro);

Vista la delibera 4 agosto 2000, n. 71 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244/2000), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro:

definanziato l'intervento relativo al «passante ferroviario» di Palermo, revocando quota parte del contributo di 12.044,5 milioni di lire annui (6,220 milioni di euro), assegnato con la richiamata delibera n. 16/1997, per l'importo di 8.405,83 milioni di lire (4,341 milioni di euro), cui corrispondeva, al tasso di attualizzazione considerato all'epoca della delibera n. 16/1997, un volume d'investimenti pari a 119.500 milioni di lire (61,717 milioni di euro);

previsto che le risorse così rese disponibili potessero essere destinate, qualora necessario per integrare il finanziamento statale sino al consueto tetto massimo del 60 per cento del costo dell'opera, al «sistema tranviario» da realizzare nella medesima area metropolitana;


Vista la delibera 31 ottobre 2002, n. 95 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52/2003), con la quale questo Comitato, per consentire il finanziamento del complesso dei lavori con una maggiore flessibilità operativa, ha stabilito che le assegnazioni finanziarie alle diverse tratte della linea 1 della metropolitana di Napoli, disposte a valere su risorse di cui al decreto-legge n. 67/1997 e alla legge n. 208/1998, rispettivamente, con il citato decreto 21 novembre 1997 dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione e con la richiamata delibera n. 52/1999, dovessero essere unificate e riferite alla «Linea 1 della metropolitana di Napoli» per l'importo complessivo di 180,760 milioni di euro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corregge nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la nota 1° ottobre 2013, n. 31577, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'esame delle modifiche alle modalità di erogazione dei finanziamenti destinati a interventi di trasporto rapido di massa da rea-





lizzare nei comuni di Napoli e di Palermo nonché della rimodulazione del finanziamento destinato a un intervento da realizzare nel comune di Salerno, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria e il parere positivo della competente Direzione generale per il trasporto pubblico locale, subentrata alla citata C.A.V.;

ha trasmesso un aggiornamento sullo stato di attuazione, al 31 dicembre 2012, degli interventi finanziati a valere sulla citata legge n. 211/1992 e s.m.i.;

Vista la nota 7 novembre 2013, n. 6740, con la quale il Ministero sopra richiamato ha fornito ulteriori elementi istruttori;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 8 novembre 2013, n. 4524, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

#### Prende atto

1) Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

per quanto concerne l'intervento nel comune di Napoli:

che la tratta Vanvitelli - Centro direzionale della linea 1 della metropolitana di Napoli è stata finanziata sia con risorse della legge n. 211/1992, sia con risorse destinate al finanziamento di interventi nelle «aree depresse» del Paese;

che, in particolare, nell'ambito dei finanziamenti per le citate «aree depresse»,

sono stati assegnati:

175 miliardi di lire (90,380 milioni di euro) per il finanziamento della tratta Vanvitelli-Garibaldi a valere sulle risorse di cui al richiamato decreto-legge n. 67/1997 (Delibera n. 175/1997 e decreto ministeriale 21 novembre 1997);

175 miliardi di lire (90,380 milioni di euro) per il finanziamento della tratta Dante-Garibaldi a valere sulle risorse di cui alla citata legge n. 208/1998 (Delibera n. 52/1999);

che con la richiamata delibera n. 95/2002 le suddette assegnazioni sono state unificate e destinate, per l'importo complessivo di 180,760 milioni di euro, all'intera «Linea 1 della metropolitana di Napoli»;

che le succitate risorse risultano ancora da erogare solo per la quota residua di 33,8 milioni di euro, che dovranno essere richiamati dalla perenzione;

che il Ministero istruttore, in occasione della presentazione dei singoli stati di avanzamento lavori, ha finora autorizzato il pagamento delle risorse statali secondo la relativa percentuale di finanziamento prevista per l'intero intervento, determinando quindi l'utilizzo contemporaneo, sempre in percentuale, anche delle risorse apportate dagli enti locali;

che i contributi comunali e i finanziamenti a carico della legge obiettivo destinati alla linea 1 della metropolitana di Napoli, che in base alle sopradescritte modalità di liquidazione degli stati di avanzamento lavori dovrebbero concorrere in percentuale al pagamento degli stessi, non risultano utilizzabili a medio termine, per ritardi nell'attivazione dei relativi mutui;

che il suddetto Ministero propone quindi di erogare le residue risorse destinate alle «aree depresse», per un importo di 33,8 milioni di euro, sino a concorrenza dell'intero importo degli stati di avanzamento lavori, indipendentemente dalla percentuale di contribuzione al finanziamento complessivo, variando quindi le modalità di liquidazione sinora seguite;

che l'accoglimento della proposta consentirebbe una più regolare erogazione dei pagamenti a favore delle imprese esecutrici e una conseguente migliore progressione dei lavori;

per quanto concerne l'intervento nel comune di Palermo:

che il progetto del «sistema tranviario» presentava un costo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 216,772 milioni di euro, integralmente finanziato con risorse del comune di Palermo, per 87,798 milioni di euro, e risorse statali, per 128,974 milioni di euro;

che, in particolare, l'apporto finanziario statale era costituito da 21,442 milioni di euro a valere sulle risorse di cui alla legge n. 211/1992, 4,241 milioni di euro a valere sulle risorse per le «aree depresse» di cui al citato decreto-legge n. 244/1995 e 103,291 milioni di euro a valere sulle ulteriori risorse per le «aree depresse» di cui al richiamato decreto-legge n. 548/1996;

che nel corso della progettazione esecutiva e dei lavori, l'intervento è stato interessato da varianti, che hanno elevato il costo del progetto a 304,548 milioni di euro, successivamente rideterminato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in 307,125 milioni di euro, come riportato nella delibera 18 marzo 2013, n. 25 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145/2013);


che, a fronte di tale ultimo importo, il predetto Ministero ha ritenuto ammissibili a finanziamento 286,034 milioni di euro;

che rispetto al costo aggiornato di 307,125 milioni di euro restano da reperire finanziamenti per 90,353 milioni di euro;

che i finanziamenti disponibili sopra citati sono stati integrati con 87,800 milioni di euro imputati a carico del Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013, per i quali la regione ha assunto il relativo impegno con delibera di Giunta 12 giugno 2013, n. 1586/S11;

che il comune di Palermo, con nota 7 novembre 2013, n. 897, si è impegnato a «provvedere alla ricerca» dell'ulteriore fabbisogno di 2,553 milioni di euro, sino alla concorrenza del costo aggiornato dell'intervento;

che per il finanziamento dell'opera, delle risorse statali disponibili sopra citate, risultano da erogare complessivi 69,294 milioni di euro, integralmente costituiti da finanziamenti a valere sui citati decreti legge n. 244/1995 e n. 344/1996;



che lo stesso comune, al fine di evitare che il determinarsi di ritardi per l'ottenimento della effettiva disponibilità dei finanziamenti destinati all'intervento e ancora da erogare possa comportare la maturazione di interessi per ritardato pagamento e l'insorgere di contenzioso, e un impatto negativo sulla realizzazione dell'intervento, ha richiesto che l'erogazione delle suddette risorse statali residue sia disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in base agli stati di avanzamento lavori indipendentemente dalla suddivisione percentuale delle fonti del finanziamento complessivo destinato all'opera in esame;

che il suddetto Ministero propone quindi di erogare le residue risorse statali per le aree depresse provenienti dai richiamati decreti-legge n. 244/1995 e n. 344/1996, dell'importo di 69,294 milioni di euro, sino a concorrenza dell'intero importo degli stati di avanzamento lavori, indipendentemente dalla percentuale di contribuzione al finanziamento complessivo, variando quindi le modalità di liquidazione sinora seguite;

per quanto concerne l'intervento nel comune di Salerno:

che, con la citata delibera n. 74/1997, la «linea metropolitana (trasporto rapido di massa) nel comune di Salerno», dal richiamato costo complessivo di 80 miliardi di lire (41,317 milioni di euro), è stata finanziata per 75 miliardi di lire (38,734 milioni di euro) a valere sulle risorse di cui al citato decreto-legge n. 244/1995;

che il cofinanziamento dell'opera, inizialmente a carico del comune di Salerno per 2,583 milioni di euro, è stato poi previsto a valere su risorse FAS, ora FSC, della regione Campania;

che il progetto prevedeva la realizzazione di una metropolitana, poi sostituita da una linea ferroviaria elettrificata, sulla tratta centro storico - stazione centrale FS - stadio Arechi, per un'estesa di 7,6 km;

che la tratta ovest, centro storico - stazione centrale FS, insiste sull'esistente linea ferroviaria Napoli - Salerno (via Cava dei Tirreni), mentre per la tratta est, stazione centrale FS - stadio Arechi, è stata prevista la realizzazione di un binario unico, in affiancamento all'esistente linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;

che il progetto comprende anche la fornitura di 3 convogli, composti da 2 elementi bidirezionali;

che nell'*iter* amministrativo dell'intervento si sono succeduti:

l'accordo di collaborazione tra Ferrovie dello Stato e comune di Salerno, sottoscritto il 16 luglio 1997, con il quale la società d'ingegneria Italferr è stata incaricata a redigere la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera;

il protocollo d'intesa, sottoscritto nel 2004 tra regione Campania, provincia e comune di Salerno, comune di Pontecagnano, Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. ed Ente autonomo Volturno, organo tecnico della regione Campania, con il quale la realizzazione dell'opera è stata affidata a Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A.;

l'accordo quadro, sottoscritto nel febbraio 2008, con il quale regione Campania, provincia e comune di Salerno, comune di Pontecagnano e RFI S.p.A. hanno disciplinato i rispettivi impegni, comprensivi, tra l'altro,

della gestione a titolo oneroso dell'infrastruttura da parte di RFI S.p.A. e dell'impegno della regione ad attivare tutti i servizi connessi alla realizzazione del sistema ferroviario della conurbazione salernitana con contratto di servizio e gestione, assumendone i relativi oneri;

la delibera di Giunta 25 febbraio 2010, n. 166, con la quale la suddetta regione ha inserito la tratta stazione centrale FS - stadio Arechi tra quelle di interesse regionale, oggetto di trasferimento di compiti, funzioni e servizi ferroviari dallo Stato alla regione stessa, e ha inserito il servizio ferroviario sulla citata tratta nel quadro dei servizi effettuati da Trenitalia S.p.A., nell'ambito dell'allora vigente contratto di servizio;

la delibera di Giunta regionale 2 luglio 2010, n. 533, con la quale sono stati sospesi, con decorrenza immediata, gli effetti, tra l'altro, della succitata delibera di Giunta n. 166/2010;

il disciplinare di affidamento in gestione dell'infrastruttura ferroviaria di collegamento tra la stazione centrale FS e lo stadio Arechi, sottoscritto il 3 dicembre 2010 dal comune di Salerno e da REI S.p.A.;

l'accordo, in corso di formalizzazione, con il quale la regione Campania e il comune di Salerno hanno definito le problematiche relative alle modalità di esercizio della linea e hanno convenuto sulla cessione della tratta alla rete ferroviaria nazionale per consentirne l'attivazione;

che, alla luce di tale ultimo accordo, il servizio sarà effettuato da Trenitalia S.p.A., con materiale rotabile fornito direttamente dalla predetta società;


che la nuova modalità di gestione dell'intervento ha comportato la rimodulazione del quadro economico, con azzeramento del costo dei rotabili;

che il succitato cofinanziamento dell'intervento, pari a 2,583 milioni di euro, previsto con fondi FAS, ora FSC, della regione Campania, è stato infine destinato prioritariamente agli eventuali oneri derivanti dalla regolazione dei rapporti attivati per la fornitura del materiale rotabile non più necessario;

che, nel corso dei lavori, avviati nel dicembre 1999 e oggetto di numerose interruzioni, per la funzionalità dell'opera sono stati previsti, tra l'altro, un nuovo sistema di videosorveglianza, che consente il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza e il presidio delle stazioni, nonché vari lavori di ripristino e adeguamento delle stazioni oggetto di atti vandalici;

che, relativamente alle sole voci del quadro economico finanziate dallo Stato, a fronte dell'iniziale importo di 38,734 milioni di euro, il nuovo quadro economico riporta un costo totale di 33,116 milioni di euro, con un minor costo di 5,619 milioni di euro;

che il Ministero istruttore propone di quindi di rimodulare nel citato importo massimo di 33,116 milioni di euro il finanziamento statale destinato all'intervento, riservandosi di condurre una specifica istruttoria sul quadro economico aggiornato in occasione dell'acquisizione del parere del sopracitato Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi;





che i 38,724 milioni di euro destinati al finanziamento dell'intervento, appostati sul relativo capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono caduti in perenzione;

che, a seguito della suddetta rimodulazione del quadro economico, il predetto Ministero chiederà la reiscrizione in bilancio del solo importo di 33,116 milioni di euro, pari alla somma delle voci del quadro economico dell'intervento finanziate dallo Stato;

per quanto concerne la relazione sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2012 della legge n. 211/1992 e s.m.i.:

che la documentazione presentata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti illustra lo stato di attuazione al 31 dicembre 2012 del programma d'interventi finanziato a carico della legge n. 211/1992 e s.m.i., e in particolare delle opere finanziate a carico dell'art. 9 della predetta legge (Interventi di trasporto rapido di massa nelle città metropolitane e nelle aree urbane);

che, per le opere finanziate a carico dell'art. 10 della predetta legge (Interventi per l'ammodernamento e la realizzazione di collegamenti ferroviari tra gli aeroporti intercontinentali e internazionali e la rete ferroviaria esistente, per la realizzazione di reti su guida vincolata strettamente integrate con le linee ferroviarie esistenti all'interno dei sistemi urbani, ...), la gestione amministrativa è stata trasferita alle regioni, nei cui confronti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti espleta le attività di monitoraggio tramite verifica dell'attuazione degli Accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 («Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 599»);

che la relazione è corredata da tabelle che illustrano:

le risorse rese disponibili dalle varie norme che hanno finanziato il settore degli interventi di trasporto rapido di massa in termini di limiti d'impegno (oltre 376 milioni di euro) e le relative risorse effettivamente impegnate entro i termini di legge (oltre 329 milioni di euro) con il corrispondente volume d'investimenti finanziato (oltre 4.329 milioni di euro);

l'elenco degli interventi finanziati a carico della citata legge n. 211/1992 e di quelli finanziati a carico delle risorse stanziata dalla legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e s.m.i., destinate sia ai completamenti di opere in corso di realizzazione e già finanziate dalla predetta legge n. 211/1992, sia a nuovi interventi;

l'elenco degli interventi defianziati, comprensivi di quelli defianziati per mancata acquisizione della quota di cofinanziamento a carico di enti locali;

l'elenco degli interventi che hanno fruito anche di finanziamenti nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche;

il dettaglio degli interventi di cui alla citata legge n. 211/1992, con indicazione, tra l'altro, dei costi approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle leggi di finanziamento, del finanziamento concesso, dello stato di attuazione e della percentuale di realizzazione;

le erogazioni effettuate, sia per le risorse stanziata per interventi di cui alla legge n. 211/1992 e s.m.i. sia per le risorse di cui alla legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e s.m.i.;

che dei 55 interventi finanziati, già al netto dei defianziamenti, e tenuto conto degli accorpamenti di alcuni interventi inizialmente approvati per singoli stralci, 28 interventi sono stati conclusi (il 50,91 per cento del totale) e 27 (pari al 49,09 per cento del totale) hanno ancora lavori in corso;

che, in particolare, fra le opere in corso: 10 interventi (il 37,04 per cento) presentano uno stato di avanzamento lavori tra lo 0 e il 30 per cento; 3 interventi (l'11,11 per cento) presentano uno stato di avanzamento lavori tra il 30 e il 60 per cento; 14 interventi (il 51,85 per cento) presentano uno stato di avanzamento lavori superiore al 60 per cento;

che il Ministero istruttore segnala inoltre alcune problematiche riscontrate in fase di attuazione del programma d'interventi, in particolare relativamente alla rinegoziazione dei mutui;

che la relazione dà inoltre conto dei ritardi e/o delle criticità di alcuni interventi nei comuni di Verona, Palermo, Bologna, Lecce, Latina e Napoli, per i quali la Direzione generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta procedendo ai necessari approfondimenti.

2) Che le modalità di erogazione delle risorse statali per la liquidazione degli stati di avanzamento lavori sono di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3) Che la succitata variazione delle modalità di erogazione relative ai fondi destinati all'intervento di Palermo dovrà comunque essere preceduta dalla acquisizione di apposita delibera di Giunta comunale concernente l'impegno alla copertura del fabbisogno residuo di competenza dell'intervento stesso.

#### Invita


il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a relazionare al Ministero dell'economia e delle finanze in merito alle modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla rinegoziazione dei mutui contratti per la realizzazione del programma di interventi, ai fini delle necessarie verifiche, aggiornando questo Comitato circa gli esiti delle medesime in occasione della presentazione della prossima relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati ai sensi della citata legge n. 211/1992 e s.m.i.

#### Delibera

##### 1. Intervento di Salerno

1.1 Il finanziamento assegnato da questo Comitato con la delibera n. 74/1997, meglio individuata in premessa, per la realizzazione della «linea metropolitana (trasporto rapido di massa) in comune di Salerno» è rideterminato nella quota massima di 33,116 milioni di euro.

1.2 L'importo definitivo del finanziamento sarà quantificato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro la suddetta quota massima, sulla base del costo definitivamente accertato dal Ministero stesso, in occasione dell'ac-



quisizione del parere del Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi.

## 2. Intervento di Palermo

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà acquisire dal comune di Palermo, prima della variazione delle modalità di erogazione delle residue risorse statali di cui alla precedente presa d'atto, apposita delibera di Giunta che individui le fonti di copertura dell'ulteriore fabbisogno di 2,553 milioni di euro, sino alla concorrenza del costo aggiornato dell'intervento.

## 3. Clausole finali

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilerà sull'attuazione della presente delibera, sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per una tempestiva realizzazione delle opere in questione.

3.2 I soggetti aggiudicatori di interventi comprensivi di una spesa per rotabili, che siano almeno in parte a carico della finanza pubblica, dovranno assicurare che i rotabili stessi restino di proprietà pubblica, salvo che il servizio venga poi posto a gara.

3.3 Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate con la presente delibera, compreso l'onere di relazione annuale, da espletare entro il 31 gennaio di ogni anno fino alla completa realizzazione del programma di interventi.

3.4 I codici unici di progetto (CUP), che dovranno essere richiesti per gli interventi relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa, ai sensi della citata delibera n. 24/2004 devono essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile.

Roma, 8 novembre 2013

*Il vice Presidente:* SACCOMANNI

*Il Segretario delegato:* GIRLANDA

*Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2014*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 868*

14A02666

DELIBERA 17 dicembre 2013.

**Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna. Aree leader facenti parte del piano di area vasta: reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio. (Delibera n. 89/2013).**

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo in particolare che le opere medesime siano comprese in Intese generali quadro (IGQ) tra il Governo ed ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni e integrazioni;


Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e successive modificazioni e integrazioni, (da ora in avanti anche «codice dei contratti pubblici») e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 165, comma 7-bis, che prevede che per le infrastrutture strategiche il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera, che entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e che in caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che prevede inoltre che ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata a questo Comitato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su istanza del soggetto aggiudicatore, e la reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo e che la disposizione del comma stesso deroga alle disposizioni dell'art. 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;



Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento e visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione dell'art. 2 della predetta legge n. 136/2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Corridoi trasversali e Dorsale appenninica», l'infrastruttura «Asse viario Marche - Umbria e quadrilatero di penetrazione interna» (di seguito indicato come «Quadrilatero Marche Umbria»);

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Viste le delibere 31 ottobre 2002, n. 93 (*G.U.* n. 30/2003), 27 maggio 2004, n. 13 (*G.U.* n. 115/2005), 2 dicembre 2005, n. 145 (*G.U.* n. 181/2006), 29 marzo 2006, n. 101 (*G.U.* n. 251/2006), 21 dicembre 2007, n. 138 (*G.U.* n. 153/2008), 1° agosto 2008, n. 83 (*G.U.* n. 43/2009), 30 aprile 2012, n. 58 (*G.U.* n. 192/2012), 19 luglio 2013, n. 36 (*G.U.* n. 257/2013), 8 agosto 2013, n. 58 (*G.U.* n. 294/2013), con le quali questo Comitato ha approvato progetti, assegnato risorse, o ha effettuato prese d'atto e ha assunto altre decisioni concernenti la infrastruttura Quadrilatero Marche - Umbria e, in particolare:

con delibera n. 101/2006, registrata dalla Corte dei conti in data 9 ottobre 2006, questo Comitato ha approvato i progetti preliminari delle Aree leader appartenenti al «Piano di area vasta» (PAV) del progetto Quadrilatero Marche - Umbria;

con delibera n. 138/2007 questo Comitato ha modificato la delibera n. 101/2006 con riguardo alla procedura di selezione dei concessionari a cui sarebbe stata affidata la realizzazione, con fondi privati, degli interventi prospettati e la successiva gestione;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 22 dicembre 2012, n. 136 (*G.U.* n. 103/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 1 della legge

n. 443/2001 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui al 10° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, che include, nella «tabella 0 Programma infrastrutture strategiche», la infrastruttura «Asse viario Marche - Umbria», comprendente a sua volta le 8 Aree leader del PAV i cui progetti preliminari sono stati approvati con la delibera n. 101/2006;

Vista la nota 10 dicembre 2012, n. 42260, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio del «Quadrilatero Marche e Umbria - Piano di area vasta», nell'ambito della infrastruttura «Asse viario Marche - Umbria»;

Vista la nota 6 dicembre 2013, n. 41839, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria concernente la proposta all'esame;

Vista la nota 17 dicembre 2013, n. 823696, consegnata nel corso dell'odierna seduta, con la quale il Presidente della Regione Marche ha espresso il consenso ai fini della intesa sulla localizzazione, ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la nota 17 dicembre 2013, n. 173581, consegnata nel corso dell'odierna seduta, con la quale il Presidente della Regione Umbria ha espresso il consenso ai fini della intesa sulla localizzazione, ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 163/2006;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 17 dicembre 2013, n. 5156, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;


Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico - procedurale:

che il progetto «Quadrilatero» rappresenta un intervento integrato complesso che si articola nel completamento e adeguamento di un'arteria stradale principale (la SS 77 asse attrezzato Foligno - Civitanova Marche) e nella realizzazione di una serie di altri interventi viari e di allacci idonei - tra l'altro - ad assicurare il raccordo con i poli industriali esistenti e, più in generale, finalizzati a portare la viabilità delle aree interne delle Regioni interessate a livello di rete, aumentandone l'accessibilità ad est ed a ovest e rendendo possibile la saldatura tra la costa adriatica e quella tirrenica;





che il progetto «Quadrilatero Marche - Umbria» è costituito in particolare dalle due direttrici parallele *i*) Ancona - Perugia, che si sviluppa lungo la S.S. 76 «della Val d'Esino» e prosegue lungo la S.S. 318 «di Valfabbrica», e *ii*) Civitanova Marche - Foligno, che si sviluppa lungo la S.S. 77 «della Val di Chienti», direttrici collegate dalla trasversale Fabriano - Muccia/Sfercia (c.d. «Pedemontana delle Marche») e dalle diramazioni della suddetta SS77;

che il progetto Quadrilatero Marche - Umbria prevede anche l'elaborazione di un «Piano di area vasta» (PAV) quale strumento che, oltre a regolare l'intervento di infrastrutturazione viaria, organizza, lungo gli assi considerati, la distribuzione spaziale degli insediamenti produttivi e dei nodi logistici, nel presupposto che al miglioramento dell'accessibilità consegua una maggiore crescita economico-produttiva, fungendo così anche da piano di sviluppo economico dell'area interessata dall'intervento;

che il PAV contribuisce al parziale cofinanziamento dell'iniziativa attraverso l'utilizzo dei flussi di ricavi derivanti dalla monetizzazione dei benefici economici assicurati al territorio dalla rilevata maggiore accessibilità, benefici tra i quali sono compresi anche i ricavi della gestione di alcune opere e iniziative funzionali allo sviluppo economico produttivo del territorio stesso;

che in particolare tra questi vi sono i canoni di concessione delle Aree leader (da affidare a un concessionario, sulla base di bando di gara per ogni «Area leader»);

che il soggetto aggiudicatore è la società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.;

che con delibera n. 101/2006 questo Comitato:

ha approvato il progetto preliminare delle seguenti aree leader appartenenti al PAV del Quadrilatero Marche Umbria:

- 1) Serrapetrona - Polo turistico commerciale (AL3);
- 2) Falconara - Polo fieristico direzionale (AL 5);
- 3) Valfabbrica - Attività produttive nel settore del tessile e servizi alle imprese (AL 6);
- 4) Muccia - Polo produttivo agroalimentare (AL 9);
- 5) Fabriano - Centro di innovazione e incubatore d'impresa (AL 11);
- 6) Fabriano - Piastra logistica (AL 12);
- 7) Foligno - Servizi alla piastra logistica (AL 13);
- 8) Gualdo Tadino - Area di sosta bifronte (AL 14);

ha assegnato a tali interventi un contributo quindicennale di 1,788 milioni di euro, suscettibili di sviluppare un volume di investimenti di 20 milioni di euro, di cui 17,318 destinati alla copertura dei costi di acquisizione dei terreni sede delle 5 Aree leader prescelte in una prima fase e di seguito riportate:

Falconara - Polo fieristico direzionale (AL 5);

Valfabbrica - Attività produttive nel settore del tessile e servizi alle imprese (AL 6);

Muccia - Polo produttivo agroalimentare (AL 9);

Foligno - Servizi alla piastra logistica (AL 13);

Gualdo Tadino - Area di sosta bifronte (AL 14);

che l'importo di 17,318 milioni di euro rappresenta una prima tranche di finanziamento assegnato da questo Comitato per l'acquisizione dei terreni delle Aree leader del PAV, rispetto all'importo complessivo di 63,2 milioni di euro previsto nella delibera n. 13/2004;

che il vincolo preordinato all'esproprio sulle 8 Aree leader, apposto con la suddetta delibera n. 101/2006, è scaduto in data 9 ottobre 2013;

che in data 3 ottobre 2013, con nota n. 12631, il soggetto aggiudicatore, stante l'impossibilità di approvare entro tale termine il progetto definitivo dell'opera, ha avanzato la richiesta - ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis, del codice dei contratti pubblici - di reiterazione del vincolo stesso, relativamente alle seguenti Aree leader:

Serrapetrona-Caldarola - Polo turistico commerciale (AL3);

Falconara marittima-Chiaravalle - Polo fieristico direzionale (AL5);

Valfabbrica - Attività produttive nel settore del tessile e servizi alle imprese (AL 6);

Muccia - Polo produttivo agroalimentare (AL 9);

Fabriano - Centro di innovazione e incubatore d'impresa (AL 11);

Fabriano - Piastra logistica (AL 12);

Gualdo Tadino - Area di sosta bifronte (AL 14);

che a motivazione della proposta di cui sopra il soggetto aggiudicatore ha rappresentato:

che il progetto preliminare approvato con la delibera n. 101/2006 mantiene inalterata la sua validità e che, tra gli insediamenti previsti dal PAV, vi sono le c.d. Aree leader, strettamente connesse a livello funzionale e finanziario alla rete viaria del Quadrilatero Marche - Umbria e che rappresentano un sistema di poli di eccellenza a sostegno delle attività imprenditoriali o a servizio dei territori;

che le Aree leader saranno collocate sul mercato al fine di individuare per ciascuna di esse un concessionario che provvederà a completare la progettazione, a espropriare i terreni su delega del soggetto aggiudicatore e con fondi pubblici, e a realizzare e gestire l'area per la durata della concessione;

che il flusso dei canoni concessori, il valore immobiliare dell'area e i relativi oneri fiscali, di urbanizzazione e costo di costruzione, rappresentano alcune delle fonti della c.d. «cattura di valore» per il cofinanziamento del sistema viario;

che pertanto le Aree leader sono di fatto opere di interesse pubblico poiché destinate al cofinanziamento di un'opera pubblica;

che la necessità di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio è dovuta alle criticità che il soggetto aggiudicatore ha riscontrato nel collocamento sul mercato delle Aree leader, posto che nel corso del 2009 sono stati



pubblicati i bandi di gara delle prime 4 Aree leader e che tutti i procedimenti hanno avuto esito negativo a causa:

delle mutate condizioni congiunturali rispetto a quelle ipotizzate al momento della progettazione delle Aree (2004);

del disallineamento tra i tempi di realizzazione delle infrastrutture di collegamento viario e quelli del collocamento delle Aree leader;

dei valori dei canoni stabiliti con indagini di mercato nell'anno 2003;

della durata trentennale delle concessioni che, a detta del soggetto aggiudicatore, limita i tempi di sfruttamento economico e non permette l'ammortamento completo dell'investimento;

che, nella seduta dell'8 marzo 2013, questo Comitato ha preso atto della volontà del soggetto aggiudicatore di prevedere nei bandi di gara per la selezione dei concessionari delle Aree leader alcune misure incentivanti, concernenti in particolare l'estensione del periodo di concessione fino a 45 anni, l'offerta al rialzo dei canoni di concessione, il riconoscimento al concessionario del diritto di prelazione al termine del periodo di concessione o in alternativa un diritto di riscatto oneroso da esercitarsi nel periodo di concessione;

che l'Area leader di Foligno - Servizi alla Piastra logistica non è compresa tra quelle per cui è richiesta la reiterazione del vincolo in quanto la stessa è in corso di rilocalizzazione in un sito limitrofo a quello dove si realizzerà la Piastra logistica di Foligno, secondo un accordo intervenuto tra Regione Umbria e soggetto aggiudicatore;

che trattasi della prima reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio;

che la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio appare indispensabile e urgente poiché, qualora non si addivenga tempestivamente al rinnovo dello stesso, le aree interessate potrebbero essere destinate ad altri fini, con la conseguenza che risulterebbe precluso o molto più oneroso realizzare le opere;

che l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili gravati dal vincolo prevista dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, è stata stimata pari a 1.250.000 euro e sarà finanziata dalla stessa dalla Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. con mezzi propri;

che, con la stessa nota, il soggetto aggiudicatore riferisce che il costo complessivo di acquisizione delle 15 Aree leader di cui alla delibera n. 13/2004, già quantificato nell'importo di 63,2 milioni di euro, è ora pari a 88,48 milioni di euro;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene che sussistano i presupposti richiesti dagli articoli 10 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dall'art. 165, comma 7-bis, del codice dei contratti pubblici per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio delle Aree leader, apposto con la delibera n. 101/2006, ad eccezione dell'Area leader di Foligno - Servizi alla piastra logistica;

che i Presidenti delle Regioni Marche e Umbria hanno espresso il consenso alla localizzazione di cui al comma 5 dell'artico 165 del codice dei contratti pubblici;

che il soggetto aggiudicatore individua le seguenti attività per il collocamento sul mercato delle 7 Aree leader di cui alla delibera n. 101/2006, da svolgere successivamente alla pubblicazione della presente delibera, fissandone scadenze e/o durata;

approvazione degli strumenti incentivanti;

individuazione di un nuovo advisor per assistere il soggetto aggiudicatore nella fase di gara;

pubblicazione del bando di gara;

aggiudicazione del bando di gara e stipula contratti entro i successivi 6 mesi;

redazione del progetto definitivo e validazione del progetto da parte del soggetto aggiudicatore (circa 5 mesi);

procedimento istruttorio finalizzato alla proposta di approvazione del progetto definitivo a questo Comitato (circa 7 mesi);

approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato e avvio della procedura espropriativa a seguito della dichiarazione di pubblica utilità;

redazione del progetto esecutivo e validazione del progetto da parte del soggetto aggiudicatore (circa 4 mesi);

realizzazione delle opere (3/5 anni);

gestione delle singole Aree leader per la durata della concessione (fino a 45 anni);

Delibera:

#### 1. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio apposto con la delibera n. 101/2006

1.1. Ai sensi degli articoli 10 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dell'art. 165, comma 7-bis, del codice dei contratti pubblici, è reiterato il vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la delibera n. 101/2006, limitatamente alle seguenti Aree leader:

Serrapetrosa-Caldarola - polo turistico commerciale (AL3);

Falconara marittima-Chiaravalle - Polo fieristico direzionale (AL5);

Valfabbrica - Attività produttive nel settore del tessile e servizi alle imprese (AL6);

Muccia - polo produttivo agroalimentare (AL 9);

Fabriano - Centro di innovazione e incubatore d'impresa (AL 11);

Fabriano - Piastra logistica (AL 12);

Gualdo Tadino - Area di sosta bifronte (AL 14).

1.2. Gli oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo, attualmente stimati in 1.250.000 euro, saranno comunque fronteggiati dal soggetto aggiudicatore con mezzi propri, anche se dovessero risultare superiori all'importo suddetto.





## 2. Ulteriori prescrizioni

2.1. Entro 30 giorni dalla data della presente seduta il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà:

fornire chiarimenti in merito ai costi delle singole aree leader (costi lavori e costi di acquisizione aree);

trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE, per la successiva sottoposizione a questo Comitato, un piano economico-finanziario aggiornato del Piano di area vasta (PAV), che tenga conto dei finanziamenti assentiti dal Comitato medesimo, unitamente a una relazione circa la coerenza del suddetto piano con i fabbisogni economici per la realizzazione del Quadrilatero Marche - Umbria;

trasmettere un crono programma per ciascuna delle 15 aree leader, che sia coerente con la reiterazione richiesta, e, tenuto conto delle misure incentivanti di cui questo Comitato ha preso atto nella seduta dell'8 marzo 2013, produrre un aggiornamento circa gli eventuali impedimenti a una rapida conclusione delle procedure di gara per l'affidamento delle concessioni;

fornire le motivazioni dell'incremento del costo complessivo di acquisizione delle 15 Aree leader di cui alla delibera n. 13/2004, quantificato allora nell'importo di 63,2 milioni di euro e ora pari a 88,48 milioni di euro.

2.2. Ogni eventuale incremento del limite di spesa per l'acquisizione delle 8 Aree leader di cui alla delibera n. 101/2006, fissato in 25,12 milioni di euro, dovrà essere preventivamente sottoposto a questo Comitato.

2.3. In occasione della prossima proposta concernente la infrastruttura Quadrilatero Marche Umbria sottoposta a questo Comitato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere una relazione concernente le criticità procedurali e finanziarie dell'opera, già segnalate nella delibera n. 58/2013.

## 3. Disposizioni finali

Ai sensi della delibera n. 24/2004, i CUP assegnati alle Aree leader dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardanti le opere stesse.

Roma, 17 dicembre 2013

*Il Presidente:* LETTA

*Il segretario delegato:* GIRLANDA

Registrato alla corte dei conti il 24 marzo 2014  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 869

14A02675

DELIBERA 17 dicembre 2013.

**Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea ferroviaria Bari Taranto: raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto; nuova approvazione del progetto definitivo ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità (CUP J71H92000030008).** (Delibera n. 90/2013).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», e s.m.i., e visto, in particolare:

l'art. 12, che al comma 1 prevede che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l'autorità competente approva il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;

l'art. 13 che:


al comma 4 prevede che, se nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera manca l'espressa determinazione del termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera;

al comma 5 prevede che l'Autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti per l'adozione del decreto di esproprio per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni e prevede, altresì, che la proroga stessa può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni;

al comma 6 prevede che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è efficace fino alla scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);



Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 165, comma 7-bis, il quale dispone che, per le infrastrutture strategiche, il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata a questo Comitato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata di questo Comitato secondo quanto previsto dall'art. n. 165, comma 5, terzo e quarto periodo del citato decreto legislativo n. 163/2006. La disposizione del comma 7-bis deroga alle disposizioni dell'art. 9, commi 2, 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

l'art. 166, comma 4-bis, il quale dispone che il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Questo Comitato può disporre la proroga dei termini previsti dal predetto comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del predetto comma deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i., concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante «Piano straordinario contro le mafie», nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata opposizione del CUP sugli strumenti di pagamento e visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione dell'art. 2 della predetta legge n. 136/2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nel «Corridoio Plurimodale Adriatico», all'interno dei Sistemi ferroviari, la voce «Asse ferroviario Bologna - Bari - Lecce - Taranto»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 46 (G.U. n. 22/2005 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto: raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto» e ha apposto il relativo vincolo preordinato all'esproprio;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 95 (G.U. 25 agosto 2006, n. 197), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del «Potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari - Taranto - raddoppio della tratta Bari S. Andrea - Bitetto» disponendo la relativa dichiarazione di pubblica utilità;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005), all'allegato 2 conferma, nel «Corridoio plurimodale Adriatico», alla voce «Asse ferroviario Bologna - Bari - Lecce - Taranto» l'intervento «Potenziamento infrastrutturale della linea Bari-Taranto - raddoppio tratta Bari S. Andrea-Bitetto»;

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 4 (G.U. n. 196/2012), con la quale questo Comitato ha espresso parere sullo schema di Contratto di Programma 2007 / 2011 - Parte investimenti - Aggiornamento 2010-2011, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., che include l'opera nella «tabella A03/A04 - Sviluppo infrastrutturale»;

Visto il Contratto Istituzionale di sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli - Bari - Lecce - Taranto, inclusa la linea Potenza-Foggia, sottoscritto il 2 agosto 2012 dal Ministro per la coesione territoriale, dal Viceministro alle infrastrutture e trasporti dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Regione Basilicata, dalla Regione Puglia, da Ferrovie dello Stato Italiane SpA e da R.F.I. S.p.A.;



Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (G.U. n. 103/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'Allegato infrastrutture al documento di economia e finanza (DEF) 2012, contenente l'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche, che, nella tabella «0», nell'ambito del «Corridoio Plurimodale Adriatico», alla voce «Asse ferroviario Bologna Bari Lecce», conferma l'intervento «Raddoppio Bari Taranto (tratta S. Andrea - Bitetto)»;

Vista la delibera 2 agosto 2013, n. 54, con la quale questo Comitato, ha disposto la proroga di due anni del termine per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento «Potenziamento infrastrutturale della linea Bari - Taranto, raddoppio tratta Bari S. Andrea - Bitetto», apposta con delibera n. 95/2006;

Vista la delibera 8 novembre 2013, n. 74, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha disposto l'annullamento della citata delibera n. 54/2013, che non ha avuto quindi ulteriore corso;

Viste le note 10 dicembre 2013, n. 42119 e n. 42260, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso rispettivamente la documentazione istruttoria e la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato dell'argomento «Potenziamento infrastrutturale della linea Bari - Taranto, raddoppio tratta Bari S. Andrea - Bitetto: nuova approvazione del progetto definitivo ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità»;

Vista la nota 17 dicembre 2013, n. 43271, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso documentazione istruttoria integrativa;

Vista la nota 17 dicembre 2013, n. 5095, con la quale il Presidente della Regione Puglia ha espresso il proprio consenso sulla localizzazione dell'opera ai fini della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 17 dicembre 2013, n. 5156, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

#### Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che questo Comitato, con delibera n. 46/2004, registrata dalla Corte dei conti in data 17 gennaio 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ha approvato il progetto preliminare della «linea ferroviaria Bari Taranto: raddoppio della tratta ferroviaria Bari S. Andrea-Bitetto» e apposto il relativo vincolo preordinato all'esproprio;

che questo Comitato, con delibera n. 95/2006, registrata dalla Corte dei conti in data 26 luglio 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2006, ha approvato il progetto definitivo del succitato intervento anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

che l'intervento prevede la realizzazione di una nuova linea a doppio binario in variante rispetto al tracciato esistente, che by-passa l'abitato di Modugno, comprende la realizzazione di due nuove fermate - Bari Villaggio dei lavoratori e Modugno - e di un posto di comunicazione e si sviluppa per quasi tutta la sua estensione in trincea profonda;

che la potenzialità di offerta della linea resa disponibile dall'intervento consente un forte aumento dei treni regionali e dei treni merci, rispondendo agli obiettivi di servire l'indotto dei viaggiatori gravitanti nell'area metropolitana di Bari e di soddisfare le esigenze legate allo sviluppo del traffico intermodale;

che il 2 dicembre 2009, a conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara di appalto integrato per la realizzazione dell'opera in favore dell'ATI Italiana Costruzioni;

che, in merito all'aggiudicazione dell'appalto, si è instaurato un contenzioso conclusosi con la decisione del Consiglio di Stato n. 4019/2010, che ha accolto il ricorso della ATI Salvatore Matarrese;

che a seguito delle verifiche relative al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, il 15 dicembre 2011 è stata stipulata la convenzione per la realizzazione dell'opera con l'ATI Salvatore Matarrese;

che la redazione del progetto esecutivo è stata avviata il 15 gennaio 2012, l'approvazione dello stesso è intervenuta il 15 dicembre 2012 e i lavori sono iniziati il 15 gennaio 2013;

che il 24 luglio 2013 R.F.I. S.p.a. ha rappresentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la necessità e l'urgenza di chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di questo Comitato della richiesta di proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in questione, dato che le procedure espropriative per l'acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere previste dal progetto definitivo risultavano avviate solo in parte e risultava impossibile concludere le procedure nei termini prefissati;

che a seguito della suddetta richiesta, con note 26 luglio 2013, n. 24157, e 29 luglio 2013, n. 24295, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proponeva a questo Comitato di disporre la proroga di due anni del termine per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento «Potenziamento infrastrutturale della linea Bari - Taranto, raddoppio tratta Bari S. Andrea - Bitetto», disposto con delibera n. 95/2006 e inviava la relativa documentazione istruttoria;

che questo Comitato, con la delibera n. 54/2013, ha disposto la proroga di due anni del suddetto termine, nel presupposto che il termine medesimo fosse da considerare il 25 agosto 2013, così come indicato nella documenta-





zione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, essendo stata la delibera n. 95/2006 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana il 25 agosto 2006;

che il 14 ottobre 2013 la Corte dei conti ha registrato la delibera in esame con osservazioni, facendo presente che la decorrenza del termine di 7 anni per l'emanazione dei decreti di esproprio dovesse coincidere con la data del 26 luglio 2006, di registrazione della delibera n. 95/2006, e che il refuso dovesse essere segnalato in sede di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

che la decorrenza dal 26 luglio 2006 del termine di 7 anni per l'emanazione dei decreti di esproprio, indicato da parte della Corte dei conti, comportava la scadenza del termine medesimo in data 26 luglio 2013, precedente all'adozione della delibera n. 54/2013, avvenuta nella seduta del 2 agosto 2013;

che, visto l'art. 166, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 163/2006, il quale prevede che questo Comitato possa prorogare fino a 2 anni il termine per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, qualora non sia ancora scaduto il citato termine di 7 anni, con delibera n. 74/2013 questo Comitato ha disposto l'annullamento della citata delibera n. 54/2013;

che a seguito di ciò il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai soli fini della disposizione di una nuova dichiarazione di pubblica utilità, ha ritenuto necessaria una nuova approvazione, ai sensi dell'art. n. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, del progetto definitivo dell'intervento «Potenziamento infrastrutturale della linea Bari - Taranto, raddoppio tratta Bari S. Andrea - Bitetto»;

che il progetto definitivo, integrato dalla dichiarazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso era stato trasmesso, in data 5 giugno 2005, dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che lo stesso progetto definitivo era stato trasmesso anche alle altre Amministrazioni competenti a rilasciare pareri e autorizzazioni nonché ai gestori delle opere interferenti;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 22 novembre 2005, aveva comunicato che il progetto definitivo all'esame «non è sensibilmente diverso da quello preliminare» approvato con la sopra richiamata delibera n. 46/2004 e di avere verificato la ottemperanza del suddetto progetto definitivo alle prescrizioni e raccomandazioni di cui alla stessa delibera n. 46/2004;

che il Ministero per i beni e le attività culturali aveva espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni, in data 2 gennaio 2006;

che nel corso della seduta del Comitato del 29 marzo 2006 il rappresentante della Regione Puglia, presente in seduta, non aveva formulato osservazioni in ordine al progetto definitivo dell'intervento, che era stato approvato all'unanimità;

che in data 7 agosto 2012, la Regione Puglia con delibera n. 1596 ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004;

che le attività, avviate fin dall'anno 2006, finalizzate a raggiungere accordi tesi all'acquisizione di fabbricati destinati a civile abitazione, commerciali e produttivi (art. 20 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), hanno ad oggi portato alla esecuzione di alcuni frazionamenti e al raggiungimento di accordi bonari con circa 120 ditte proprietarie. Il soggetto aggiudicatore, avendo già provveduto all'occupazione di tutte le aree necessarie all'intervento, conferma che intende continuare ad acquisire le aree bonariamente;

che nel corso della progettazione esecutiva sono stati emanati solo due decreti di esproprio, limitatamente ad alcune particelle, per cui rimangono da acquisire tutte le rimanenti aree indicate nel piano particellare di esproprio di cui alla delibera n. 95/2006;

che in data 19 aprile 2013 la società Italferr S.p.A., in nome e per conto di R.F.I. S.p.A., ha provveduto ad informare i soggetti interessati al procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento in esame; ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., mediante la pubblicazione di apposito avviso sul quotidiano a diffusione nazionale «Il Sole 24 Ore» e su quello a diffusione locale «Il Corriere del Mezzogiorno», nonché sul sito informatico della Società Italferr S.p.A. - sezione espropri;

che gli elaborati di progetto sono stati depositati per il previsto periodo di 60 giorni presso la sede della Regione Puglia - Assessorato alla Qualità dell'Ambiente - Servizio Ecologia - Ufficio programmazione politiche energetiche, VIA e VAS, nonché presso l'Ufficio Espropri della Società Italferr S.p.A. sito in Bari;

che, a seguito delle suddette procedure di informazione, è stata presentata una sola osservazione da parte dei proprietari e di altri interessati, istruita e controdedotta dal soggetto aggiudicatore RFI S.p.A.;

che con la citata nota n. 43271, consegnata nel corso della seduta odierna, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito alcune integrazioni documentali volte a precisare la proposta formulata e in particolare:

un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori;

il cronoprogramma dei lavori di cui alla delibera n. 95/2006 e la nota 16 dicembre 2013, n. 82262, con la quale la società Italferr S.p.A. ha comunicato che l'andamento dei lavori è in linea con le previsioni contrattuali e con il suddetto cronoprogramma;

la nota 17 dicembre 2013, con la quale la società RFI S.p.A. ha, tra l'altro:

richiesto la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dall'intervento e comunicato oneri aggiuntivi pari a 934.697 euro, specificando che tale importo trova capienza nel finanziamento disponibile per la realizzazione dell'opera;

rappresentato che la spesa ad oggi sostenuta per l'opera è pari a 51,475 milioni di euro;

precisato che il termine per l'emanazione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dovrà essere stabilito ad agosto 2015;

che con sopracitata nota il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti evidenzia che non è necessario predisporre una nuova planimetria inerente le particelle ancora



da espropriare, in quanto non vi sono elementi di novità da rappresentare graficamente rispetto alla planimetria approvata con il progetto definitivo;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone infine a questo Comitato di disporre la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dall'intervento in esame ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, la nuova approvazione, ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, del progetto definitivo dell'intervento, già approvato con la delibera n. 95/2006, ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità e la fissazione del termine del 1° agosto 2015 per l'emanazione dei relativi decreti di esproprio, con riferimento a tutte le aree indicate nel piano particellare di esproprio di cui alla delibera n. 95/2006, ad eccezione delle aree per le quali risultano già emessi i decreti di esproprio n. 5/20/DE del 22 marzo 2012 e 6/20/DE del 22 marzo 2012;

che il citato Ministero motiva la necessità di reiterare il vincolo preordinato all'esproprio e approvare nuovamente il progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità con la permanenza del pubblico interesse alla realizzazione dell'opera, come testimoniata dal fatto che questa è stata già da tempo appaltata e in corso di realizzazione da circa un anno, che le aree occorrenti per i lavori sono già tutte state sottoposte ad occupazione di urgenza e i lavori procedono nei termini del cronoprogramma;

che, con la citata nota 17 dicembre 2013, n. 5095, il Presidente della Regione Puglia ha espresso il proprio consenso sulla localizzazione dell'opera ai fini della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio;

Delibera:

### 1. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio

1.1. Ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, è reiterato, a decorrere dalla data di efficacia della presente delibera, il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree e sugli immobili relativi alla «Linea Ferroviaria Bari Taranto: Raddoppio della tratta Bari - S. Andrea-Bitetto», apposto con la delibera n. 46/2004.

1.2. Gli eventuali oneri per le indennità dovute a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo reiterato dovranno essere ricompresi nel quadro economico del progetto di cui al punto 2 e rimarranno comunque a carico del soggetto aggiudicatore.

### 2. Nuova approvazione progetto definitivo ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità

2.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., e dell'art. 166, comma 4-bis del citato decreto legislativo n. 163/2006, è nuovamente approvato, ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'intervento «Linea Ferroviaria Bari Taranto: Raddoppio Della Tratta Bari - S. Andrea-Bitetto», di cui alla delibera n. 95/2006.

2.2. Gli immobili di cui è prevista l'espropriazione sono indicati negli elaborati del progetto definitivo riportati nell'allegato 2 della delibera n. 95/2006, ad eccezione delle aree per le quali risultano già emessi i decreti di esproprio n. 5/20/DE del 22 marzo 2012 e 6/20/DE del 22 marzo 2012 e precisamente:

foglio 37 particella 1037 sub. 4, 5, 6, 7, 8;

foglio 36 particelle 296, 297, 310, 312;

foglio 37 particelle 745, 750, 760;

foglio 6 particella 308.

2.3. Il termine per l'emanazione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità è fissato il 1° agosto 2015.

### 3. Disposizioni finali

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà esperire le opportune attività di vigilanza affinché il crono programma degli espropri assicuri il completamento delle procedure entro il termine di cui al punto 2.3.

3.2. Il Responsabile unico del Contratto Istituzionale di sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli - Bari - Lecce - Taranto, ai sensi dell'art. 8 dello stesso, trasmetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, ai fini della sottoposizione a questo Comitato, la relazione annuale sullo stato di attuazione del Contratto medesimo, evidenziando i risultati e le eventuali inadempienze e ritardi a carico delle parti, con speciale riguardo, in relazione all'intervento all'esame, alla coerenza tra le coperture finanziarie riportate nella citata delibera n. 95/2006, nel sopraccitato Contratto e negli altri strumenti programmatori di settore.

3.3. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'intervento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

Roma, 17 dicembre 2013

Il Presidente: LETTA

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2014

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 888

Avvertenza: Come segnalato dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità, con nota di osservazioni n. 8715 del 26 marzo 2014, si specifica che le aree indicate al punto 2.2 del deliberato sono censite nel catasto del comune di Bari.

14A02735





## UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 19 marzo 2014.

### Modificazioni allo Statuto.

#### IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Teramo, emanato con decreto rettorale n. 361 del 31 ottobre 2012;

Vista la delibera del 17 settembre 2013, con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche all'art. 51, 52 e 58 dello Statuto di Ateneo;

Vista la delibera del 17 settembre 2013, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole nei confronti delle predette modifiche dello Statuto di Ateneo;

Vista la raccomandata a/r prot. 8972 del 20 dicembre 2013, relativa alla trasmissione degli atti per il controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6, commi 9 e ss. della legge n. 168/1989, ricevuta il 30 dicembre 2013 dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

Vista la nota di risposta del MIUR, prot. n. 4811 del 28 settembre 2014, contenente osservazioni unicamente in merito alla proposta di modifica ai commi 1 e 4 dell'art. 51 dello Statuto di Ateneo;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni da parte del Ministero entro il termine previsto dal citato art. 6 della legge n. 168/1989 in merito alle modifiche degli articoli 52 e 58 dello Statuto;

Decreta:

A) Sono emanate le seguenti modifiche agli articoli 52 e 58 dello Statuto dell'Università degli studi di Teramo:

(*Omissis*).

Art. 52.

#### Titoli accademici

1. L'Università conferisce i titoli di cui alla legge sugli ordinamenti didattici.

2. I relativi diplomi ed attestati vengono rilasciati, sotto la dicitura «Repubblica italiana - In nome della legge», dal Rettore e debbono essere sottoscritti anche dal responsabile della struttura didattica o del corso di studio e dal Direttore generale.

3. Le Facoltà, su proposta motivata dei Consigli di corso di laurea magistrale, possono, a maggioranza di due terzi, previo parere vincolante assunto a maggioranza di due terzi dal Senato accademico e ottenuta l'autorizzazione del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, deliberare il conferimento della laurea magistrale ad honorem a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline afferenti al relativo corso di laurea.

4. I titoli accademici conseguiti all'estero possono ottenere il titolo corrispondente dall'Università su proposta del Consiglio della facoltà cui tale titolo può essere ricondotto, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami speciali e generali sostenuti.

Il titolo corrispondente è conferito dal Rettore, previo parere del Senato accademico.

Sono comunque fatte salve le leggi speciali e le convenzioni con Stati stranieri debitamente concluse e rese esecutive.

(*Omissis*).

Art. 58.

#### Incompatibilità

1. L'elezione o la nomina a una carica incompatibile o comunque non cumulabile ai sensi della normativa vigente e dello Statuto con altra già ricoperta comporta l'obbligo di opzione per una delle cariche entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali o dell'avvenuta nomina. Nel caso di mancata opzione, l'interessato non può assumere la nuova carica.

2. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono:

a) rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato;

b) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

c) essere fuori ruolo perché distaccati presso amministrazioni pubbliche o presso organi aventi rilevanza costituzionale;

d) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

3. I membri del Consiglio di amministrazione non possono inoltre assumere cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari.

4. Non può essere componente del Consiglio di amministrazione chi si trova in una delle situazioni di conflitto d'interesse con l'Università previste nel codice etico.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai componenti degli altri organi collegiali contemplati nello Statuto.

6. Per i componenti il Nucleo di Valutazione non costituisce causa di incompatibilità l'incarico nel Nucleo di Valutazione di un altro Ateneo, fatte salve la valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum e la verifica dell'insussistenza di profili di possibili conflitti d'interesse.

(*Omissis*).


B) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale, ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

C) Il nuovo testo degli articoli 52 e 58 dello Statuto di Ateneo entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Teramo, 19 marzo 2014

Il rettore: D'AMICO

14A02674



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

#### Adozione degli aggiornamenti al testo delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'assetto idrogeologico P.A.I.

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, con deliberazione n. 127 del 23 dicembre 2013, ha adottato gli aggiornamenti al testo delle Norme tecniche di attuazione del «Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'assetto idrogeologico P.A.I.», approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006 e successivamente aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2013, modificando il comma 3 dell'art. 28 con la seguente disposizione: «Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al regio decreto n. 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente relativamente ai soli casi degli interventi di cui alle lettere: a); b) (con esclusione delle condizioni lì espressamente richieste); d); h. In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui sopra».

La disposizione del comma 3 dell'art. 28 delle Norme tecniche di attuazione così modificata ha valore di misura di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'art. 17 della legge n. 183/89 nonché dal comma 7 dell'art. 65 del d.lgs. n. 152/2006.

La variante alle Norme tecniche di attuazione è depositata, ai fini di quanto previsto dall'art. 18, della legge 18 maggio 1989, n. 183, presso le sedi delle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Marche, Emilia Romagna e delle Province interessate, nonché presso la sede dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere.

Chiunque fosse interessato può prendere visione della documentazione di cui sopra a decorrere dal giorno 15 aprile 2014 per quarantacinque giorni, presso le sedi delle seguenti Amministrazioni:

Regione Umbria - Direzione regionale ambiente, territorio e infrastrutture – Piazza Partigiani n. 1, Perugia;

Provincia di Perugia – Sportello del Cittadino - P.zza Italia n. 11, Perugia; 72

Provincia di Terni – Servizio assetto del territorio – Palazzo De Santis – IV Piano, via Plinio il Giovane n. 21, Terni;

Regione Abruzzo – Direzione lavori pubblici – Servizio difesa del suolo Via Salaria Antica Est n. 27, L'Aquila;

Provincia de L'Aquila - Settore politiche ambientali e sviluppo territoriale – Località Campo di Pile, L'Aquila;

Regione Lazio – Direzione ambiente – Area difesa del suolo – viale del Tintoretto n. 432, Roma, rif. Dr. Claudio Bicocchi;

Provincia di Frosinone – Segreteria della Presidenza -, P.zza Gramsci n. 13, Frosinone;

Provincia di Roma – Dipartimento IV – Servizio 2 Tutela delle acque, risorse idriche, via Tiburtina n. 691, Roma;

Provincia di Rieti – VI Settore, via Salaria n. 3, Rieti;

Provincia di Viterbo – Assessorato ambiente, via Saffi n. 49, Viterbo;

Regione Marche presso Autorità di bacino regionale delle Marche, via Palestro n. 19, Ancona;

Provincia di Macerata – Segreteria della Presidenza, corso della Repubblica n. 28, Macerata;

Regione Emilia Romagna - Assessorato sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile - Via della Fiera, 8 Bologna;

Provincia di Forlì – Servizio ambiente e tutela del territorio – p.zza. G.B. Morgagni n. 9, Forlì;

Regione Toscana – Ufficio relazioni con il pubblico della giunta regionale – Palazzo "A" piano terra – via di Novoli, 26, Firenze;

Provincia di Arezzo – Servizio difesa del suolo – via A. Testa n. 2, Arezzo;

Provincia di Grosseto – Dipartimento lavori e servizi pubblici – Area infrastrutture, manutenzioni, difesa del suolo - Servizio difesa del suolo e bonifica idraulica, Piazza d'Istia n. 1, Grosseto;

Provincia di Siena – Segreteria della Presidenza, p.zza Duomo n. 9, Siena;

Autorità di bacino del fiume Tevere – Ufficio relazioni con il pubblico, via Bachelet n. 12, Roma;

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, via Ulpiano n.11, Roma.

14A02677

#### Adozione delle modifiche al Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'assetto idrogeologico P.A.I.

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, con deliberazione n. 128 del 23 dicembre 2013, ha definitivamente adottato, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989 n. 183 le modifiche al Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'assetto idrogeologico P.A.I., approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006 e successivamente aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2013. Per l'effetto il comma 5 dell'art. 43 delle Norme tecniche di attuazione del citato piano di bacino è sostituito con la seguente disposizione:

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, con decreto del Segretario generale, previo parere del Comitato tecnico, possono essere apportate modifiche di aree a rischio e fasce di pericolosità contemplate dal PAI che si rendano necessarie, nei seguenti casi:

a) avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo che determinino e/o accertino una diminuzione del rischio e/o della pericolosità;

b) modifiche e/o introduzione di nuove aree a rischio o di fasce di pericolosità a seguito di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo.

5-bis. L'amministrazione regionale rivolge apposita istanza all'Autorità di bacino, volta alla modifica di cui al precedente comma, che successivamente è sottoposta al parere del Comitato Tecnico, al fine dell'elaborazione della proposta di modifica.


5-ter. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo l'istanza è trasmessa dalle Regioni competenti all'Autorità di bacino, sulla base del certificato di collaudo dell'opera ovvero degli approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo congiuntamente al parere dell'autorità competente nel settore idraulico o geomorfologico, ed è corredata dalla documentazione relativa alla ridefinizione del perimetro delle zone già soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione.

5-quater. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo l'istanza è trasmessa dalle Regioni competenti all'Autorità di bacino, sulla base degli approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo, congiuntamente al parere dell'autorità competente nel settore idraulico o geomorfologico, ed è corredata dalla documentazione relativa alla ridefinizione del perimetro delle zone già soggette a rischio o alla perimetrazione di nuove aree a rischio o fasce di pericolosità.

5-quinquies. Al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, l'avviso relativo alla proposta di modifica, elaborata dal Comitato Tecnico, è pubblicato nel sito web dell'Autorità di bacino. Del medesimo è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della regione territorialmente interessata. La documentazione relativa è disponibile per la consultazione per giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione nel bollettino Ufficiale regionale, presso la sede dell'Autorità di bacino ed è trasmessa anche alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente interessati.

5-sexies. Entro il suddetto termine possono essere presentate eventuali osservazioni all'Autorità di bacino.

5-septies. La proposta definitiva di modifica, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, è elaborata dal Comitato tecnico ed è disposta con decreto del Segretario generale. Laddove non pervengano osservazioni la proposta è disposta con decreto del Segretario generale.



5-octies. Il decreto è pubblicato nelle forme previste dal comma 5-quinquies del presente articolo e costituisce immediata variante di piano con gli effetti previsti dall'art. 4 delle presenti Norme tecniche di attuazione.

La presente modifica, fino all'approvazione definitiva, ha valore di misura di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'art. 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989.

Il Segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere assicura tutti i prescritti successivi adempimenti finalizzati all'approvazione dell'aggiornamento del piano ai fini dell'emissione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

14A02678

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Libbox».

Decreto n. 31 del 12 marzo 2014

Procedura decentrata n. UK/V/0486/002-005/DC.

Medicinale veterinario LIBBOX, 67 mg soluzione spot-on per cani taglia piccola, 134 mg soluzione spot-on per cani taglia media, 268 mg soluzione spot-on per cani taglia grossa, 402 mg soluzione spot-on per cani taglia gigante.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol Italia S.r.l. con sede in Bertinoro (FC), via Piana 265 - codice fiscale 00136770401.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Vetoquinol Biowet Sp. Z.o.o. con sede in UL. Kosynierów Gdynskich 13/14 Gorzów Wlkp (Polonia) e officina Vetoquinol S.A. con sede in Magny-Vernois, F - 70200 Lure (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

67 mg soluzione spot-on cani taglia piccola:

- 1 blister da 1 pipetta da 0,67 ml - A.I.C. n. 104596010;
- 3 blister da 1 pipetta da 0,67 ml - A.I.C. n. 104596022;
- 6 blister da 1 pipetta da 0,67 ml - A.I.C. n. 104596034;
- 30 blister da 1 pipetta da 0,67 ml - A.I.C. n. 104596046;
- 36 blister da 1 pipetta da 0,67 ml - A.I.C. n. 104596059;
- 50 blister da 1 pipetta da 0,67 ml - A.I.C. n. 104596061;

134 mg soluzione spot-on cani taglia media:

- 1 blister da 1 pipetta da 1,34 ml - A.I.C. n. 104596073;
- 3 blister da 1 pipetta da 1,34 ml - A.I.C. n. 104596085;
- 6 blister da 1 pipetta da 1,34 ml - A.I.C. n. 104596097;
- 30 blister da 1 pipetta da 1,34 ml - A.I.C. n. 104596109;
- 36 blister da 1 pipetta da 1,34 ml - A.I.C. n. 104596111;
- 50 blister da 1 pipetta da 1,34 ml - A.I.C. n. 104596123;

268 mg soluzione spot-on cani taglia grossa:

- 1 blister da 1 pipetta da 2,68 ml - A.I.C. n. 104596135;
- 3 blister da 1 pipetta da 2,68 ml - A.I.C. n. 104596147;
- 6 blister da 1 pipetta da 2,68 ml - A.I.C. n. 104596150;
- 30 blister da 1 pipetta da 2,68 ml - A.I.C. n. 104596162;
- 36 blister da 1 pipetta da 2,68 ml - A.I.C. n. 104596174;
- 50 blister da 1 pipetta da 2,68 ml - A.I.C. n. 104596186;

402 mg soluzione spot-on cani taglia gigante:

- 1 blister da 1 pipetta da 4,02 ml - A.I.C. n. 104596198;
- 3 blister da 1 pipetta da 4,02 ml - A.I.C. n. 104596200;
- 6 blister da 1 pipetta da 4,02 ml - A.I.C. n. 104596212;
- 30 blister da 1 pipetta da 4,02 ml - A.I.C. n. 104596224;
- 36 blister da 1 pipetta da 4,02 ml - A.I.C. n. 104596236;
- 50 blister da 1 pipetta da 4,02 ml - A.I.C. n. 104596248.

Composizione: 100 mg di prodotto contengono:

principio attivo: fipronil 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides* spp.) e pidocchi masticatori (*Trichodectes canis*). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste fino a 8 settimane. Le pulci che si depositano successivamente vengono uccise entro 48 ore dal loro arrivo sull'animale. Il prodotto può essere usato nel programma per il controllo della Dermatite Allergica da Pulce (DAP) qualora questa sia stata preventivamente diagnosticata da un medico veterinario. Il prodotto non ha dimostrato un immediato effetto acaricida contro le zecche ma ha dimostrato una persistente efficacia acaricida fino a 4 settimane contro *Rhipicephalus sanguineus* e *Dermacentor reticulatus* e fino a 3 settimane contro *Ixodes Ricinus*. Se zecche di queste specie sono presenti quando il prodotto viene applicato, non tutte potrebbero essere uccise entro le prime 48 ore, ma possono essere uccise entro una settimana.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi; dopo prima apertura del confezionamento primario usare immediatamente.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: immediata.

14A02706

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Libbox».

Decreto n. 30 del 12 marzo 2014

Medicinale veterinario LIBBOX, 50 mg soluzione spot-on per gatti

Titolare A.I.C.: Vetoquinol Italia Srl con sede in Bertinoro (FC), Via Piana 265 - codice fiscale 00136770401.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Vetoquinol Biowet Sp. Z.o.o. con sede in Gdynskich 13/14 Gorzów Wlkp (Polonia) e officina Vetoquinol S.A. con sede in Magny-Vernois, F - 70200 Lure (Francia).

Procedura decentrata n. UK/V/0486/001/DC

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- 1 blister da 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. numero 104595018
- 3 blister da 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. numero 104595020
- 6 blister da 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. numero 104595032
- 30 blister da 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. numero 104595044
- 36 blister da 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. numero 104595057
- 50 blister da 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. numero 104595069

Composizione: 1 pipetta da 0,5 ml contiene:

principio attivo: fipronil 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti

Indicazioni terapeutiche: Per il trattamento delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides* spp.) e zecche (*Rhipicephalus sanguineus*). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste fino a 4 settimane. Le pulci che si depositano successivamente vengono uccise entro 48 ore dal loro arrivo sull'animale. Il prodotto può essere usato nel programma per il controllo della Dermatite Allergica da Pulce (DAP) qualora questa sia stata preventivamente diagnosticata da un medico veterinario.

Il prodotto ha un'efficace azione acaricida persistente fino a 1 settimana contro le zecche (*Rhipicephalus sanguineus* e *Dermacentor reticulatus*). Se sono presenti zecche di *Dermacentor reticulatus* quando il prodotto viene applicato, non tutte potrebbero essere uccise entro le prime 48 ore, ma possono essere uccise entro una settimana.

Validità:


medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi; dopo prima apertura del confezionamento primario usare immediatamente

Regime di dispensazione.

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: immediata.

14A02707





### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enroxal Max».

Decreto n. 32 del 12 marzo 2014

Medicinale veterinario «ENROXAL MAX» 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Procedura decentrata n. AT/V/0010/001/DC.

Titolare A.I.C.: La società KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia;

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104587011.

Composizione: ogni ml contiene:

Principio attivo: Enrofloxacin 100 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e suini;

Indicazioni terapeutiche:

Bovini: Per il trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da *Histophilus somni*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Mycoplasma spp.* sensibili a enrofloxacin. Per il trattamento della mastite causata da *E. coli* sensibile a enrofloxacin.

Suini: Per il trattamento di broncopneumonia batterica provocata da *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida* e complicata da *Haemophilus parasuis* come patogeno secondario nei suini sensibili all'enrofloxacin;

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.  
dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Bovini:

Carne e visceri: s.c.: 14 giorni;

e.v.: 7 giorni

Latte: s.c.: 120 ore

e.v.: 72 ore

Suini:

carne e visceri: i.m.: 12 giorni

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata

14A02708

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Libromide».

Estratto del provvedimento n. 253 del 18 marzo 2014

Oggetto: Medicinale veterinario «LIBROMIDE» 325 mg compresse orali per cani.

Confezioni: A.I.C. 104422

Titolare A.I.C.: Dechra Limited Dechra House con sede in Jamage Industrial Estate Talke Pits Stoke-on-Trent - Staffordshire - ST7 1XW.

Modifica: Numero di procedura di Mutuo riconoscimento UK/V/0400/001/1A/002.

Si accettano le modifiche richieste.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come segue:

RCP al punto 6.5 - «Natura e composizione del confezionamento primario»:

«Confezioni: 100 e 500 compresse.

Confezioni da 100 compresse: contenitore bianco in polipropilene con chiusura a prova di bambino in polipropilene.

Confezioni da 500 compresse: contenitore bianco in polipropilene con chiusura push-fit in polipropilene, tamper-evident.

Le confezioni possono non essere tutte disponibili sul mercato».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A02709

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Terzo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei «soggetti formatori» e delle «aziende autorizzate» ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.**

Si rende noto che, in data 31 marzo 2014, con decreto dirigenziale è stato emanato il terzo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, dei «soggetti formatori» e delle «aziende autorizzate» ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Il suddetto elenco è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro>) all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».

14A02774

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della società Oncohospital in amministrazione straordinaria, in Bari.**

Si comunica che il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato il commissario liquidatore dott. Enrico Stasi al deposito presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Bari del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di Sorveglianza della società Oncohospital, con sede in Bari, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Bari BA-331246 e codice fiscale 10935370154.

Detto deposito è stato effettuato in data 19 febbraio 2014.

14A02736

**Comunicato relativo ai finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.**

Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 marzo 2014, n. 10677 adottata ai sensi dell'art. 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, sono fornite ulteriori istruzioni e precisazioni utili alla migliore attuazione dell'intervento relativamente a:


termini per l'erogazione del finanziamento;

cumulo degli aiuti de minimis;

imprese in difficoltà.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it).

14A02737





**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**Avviso relativo alla nomina del prefetto dott. Vittorio Piscitelli a Commissario straordinario di Governo.**

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 20 marzo 2014, al n. 526, il Prefetto dott. Vittorio Piscitelli è nominato, ai sensi dell'articolo 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, per un anno, a decorrere dal 30 dicembre 2013.

14A02733

**RETTIFICHE**

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2014, recante: «Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e difesa della Gestione commissariale straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.»**. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 21 marzo 2014).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 70, prima colonna, al quinto capoverso delle premesse, dove è scritto: «Visto il Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2005;», leggesi: «Visto il *decreto* del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2005;».

14A02753

**Comunicato relativo al decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante: «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.»**. (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2014).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 2, prima colonna, all'art. 3, comma 1, lettera *b*), al capoverso *2-ter*, al terzo rigo, dove è scritto: «monogenitoriali con figli minori», leggesi: «monogenitoriali con figli minori»; e inoltre, allo stesso capoverso, al quinto rigo, dove è scritto: «conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati», leggesi: «conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati».

14A02903

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-081) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 4 0 4 0 7 \*

€ 1,00

